

101  
EP. 24  
0009.8

# GRIDARIO

DELL'EMIN.<sup>MO</sup>, E REV.<sup>MO</sup> SIG.<sup>RE</sup> IL SIG.<sup>R</sup>

THEODORO CARDINALE  
PRENCIPE TRIVVLTIO.

Delli Consigli Supremi di Guerra, e di Stato di  
Sua Maestà, suo Gouvernatore, e Capita-  
no Generale nello Stato di Milano &c.



IN MILANO,

Nella R.D.Corte, per Marc'Antonio Pandolfo Malatesta Stam-  
pator Reg. Cam.

CON PRIVILEGIO.



GRADARIO

DELL'ANNO 1715

THEODORO CARDINALE

PREBENDARIO

DELLA Cattedrale di S. Maria della Vittoria  
di Milano, e di S. Maria della Grazie  
di Milano, e di S. Maria della Spina  
di Milano, e di S. Maria della Porta  
di Milano, e di S. Maria della  
di Milano, e di S. Maria della



IN MILANO

Per Antonio Tardito, Stampatore

CON PRIVILEGIO



# INDICE

<b>C</b> onfirmatione delle Gride, Ordini, e Bandi fatti, e publicati di commissione del Sig. Marchese di Caracena, e da suoi Antecessori	1.
Grida per scuoprir quelli, c'hanno assaltato di notte il Co. Gio. Angelo Arcimboldo	1.
Grida prohibente l'introduzzione de Vini Forastieri	2.
Grida, che richiama al seruitio i banditi, e processati per casi gratiabili, e contro à chi estraherà dallo Stato armi, e Caualli	2.
Grida per li beni inculti del Comasco	4.
Grida per conseruatione de beni di Don Lorenzo Leyzaldi	6.
Alera simile de' beni di Ludowica Bettella	6.
Grida sopra le Militie forensi, e suoi Priuilegi	7.
Grida, che bandisce i quattrini di Masserano	14.
Ordine, che non s'impedisca la scossa alli Procuratori, & Agenti de Redditiu- rij della Cassa di Redentione	14.
Grida per Conseruatione de beni del Collegio Eluetico	15.
Concessione à Sudditi di Sauoia di poter comprar Sale, & altre Mercantie nella Valsesia, mentre non estrahino viueri, & altre robbe per seruitio de Nemici	16.
Grida, che prohibisce il portar Stilli, Coltelli Genouesi, e Barcellone	17.
Ordine, che gl' Vfficiali di Guerra, e Ministri di Giustitia non s'ingeriscano nella scossa de Presidij	17.
Ordine, che gl' Vfficiali, e Soldati vadino nel termine di 24. hore alle Compa- gnie loro	18.
Grida à fauore degl' Operarij della Dottrina Christiana	18.
Grida, che promette à Paesani uno scuto per ogni Soldato, che prenderanno, e consegnaranno alla giustitia, trouandoli absenti dal Real seruitio	19.
Grida per conseruatione de beni delli Dottori Gio. Andrea, e Carlo fratelli Be- lingerij Cittadini Pauesi	20.
Grida, che non s'impedisca la condotta de Sali à Francesco Cornalba Ammi- nistratore del Sale	20.
Bando, che li Soldati vadino alle Insegne loro nel termine di 24. hore	21.
Grida, che annulla i Saluocondotti concessi à processati, che non accudiranno effettiuamente al Real seruitio	22.
Grida generale delle Biade, e particolare dell' Introduzzione	22.
Grida, che gl' Vfficiali, e Soldati non diano molestia alli Salnitrary	22.
Grida, che gl' Vfficiali, e Soldati di S.M. obediscano gli ordini del Tribunale della Sanità	23.
Grida, che prohibisce l'introdursi, e spenderli nello Stato quattrini forastieri, Quarantani, e Buttalà	24.



# INDICE

24.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
23.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
22.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
21.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
20.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
19.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
18.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
17.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
16.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
15.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
14.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
13.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
12.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
11.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
10.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
9.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
8.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
7.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
6.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
5.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
4.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
3.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
2.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...
1.	Ordine, che proibisce l'impedimento nello Stato quattromi for...



*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &  
Mediolani Dux &c.*



Entre l'Eminentiss., & Excellentiss. Signore il Sig. Teodoro Cardinale Principe Triaultio, delli Consigli Supremo di guerra, & di Stato di S. M., suo Governatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. nell'ingresso del suo gouerno resta intento à tutte le preuentioni militari, con le quali possa maggiormente assicurare la quiete, e difesa di questo Stato, contro li tentatiui, e macchine de nemici della Maestà del Rè Nostro Signore, non lascia anche d'applicarsi à quelle riguardano l'osservanza delle legi, e buone regole del gouerno politico, e tratanto, che stà considerando ciò, che più conuenga intorno alle gride, & ordini fatti da suoi precessori, & in particolare dal Sig. Marchese di Caracena, per maturamente deliberare quello, che le congiunture de tempi, & le occasioni persueranno per mantenimento della buona Giustitia, e tranquillità de Popoli, hà deliberato, che per hora si publichi la presente.

Confirmazione fatta dall'Eminentiss. Cardinale Triaultio di tutte le Gride, Ordini fatti, e publicati da suoi Antecessori.

2 In virtù della quale conferma Sua Eminenza in ogni qualità, e parte, & nello Stato presente, in cui si trouano, tutte le dette gride, & ordini fatti, confirmati, & comandati dal detto Sig. Marchese di Caracena, & altri suoi antecessori in questo gouerno, & ordina à tutti li Tribunali, Ministri, Giudici, & ad ogn'altro à chi spetta, che ciascuno per quello gli tocca, gl'obediscano, & offeruino, e facciano obedire, & inuiolabilmente offeruare in tutto, e per tutto, come dispongono, & se fossero dall'Eminenza Sua stati fatti, & d'ordine suo publicati.

3 E commanda, che la presente si publichi in Milano, & nelle altre Città, e parti dello Stato, à fine venga à notizia de tutti, incaricando, à Ministri, e Giudici, che nell'essecutione de detti ordini, e gride stiano molto attenti, e procedino con seuerità al castigo de trasgressori conforme alle pene in esse comminate, dando conto à Sua Eminenza, & al Senato delli casi, che stimeranno degni della sua noticia.

Dat. in Milano à 2. d'Aprile 1656.

Signat. IL CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Gorranus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &  
Mediolani Dux &c.*

1 **H**Auendo l'Emmentiss., & Excellentiss. Signore il Sig. Teodoro Cardinale Principe Triaultio, delli Consigli Supremo di guerra, & di Stato di Sua Maestà, suo Governatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. per consulta fatta dal Senato al Sig. Marchese di Caracena saputo l'incontro occorso alli giorni passati al Conte Gio. Angelo Arcimboldo sopra il corso vicino alla Chiesa di Santa Maria del Giardino di questa Città, mentre solo circa vn' hora, e mezza della notte se n'andaua dalla sua casa à quella del Senatore Marchese Fiorenza fratello vterino, fosse assaltato da molte persone incognite con archibugi da ruota, & altre armi, e fermandolo, gli leuassero à viua forza alcune cose, e lo ferissero di molte stiletate, per quali fra pochi giorni passò da questa vita; E non essendosi per le diligenze sin' hora usate dal Capitano di Giustitia nella costruzione del processo potuto ricauar' noticia alcuna de delinquenti di questo misfatto, e desiderando Sua Eminenza per la grauità del caso in se stesso, & per la qualità della Casa, che si metti in chiaro, per farne le douute, & esemplari dimostrazioni, inherendo anco alle istanze del Conte Antonio Arcimboldo fratello del detto Defonto, e conformandosi con il parere del medesimo Senato, hà risoluto, che si publichi la presente.

2 In virtù della quale promette Sua Eminenza à chi si sia, che nel termine di due mesi prossimi, che correranno dalla data della presente, metterà in chiaro il sudetto delitto, & homicidio, ancorche fosse de complici, (purchè non sia il principale) e somministrerà (oltre il proprio detto) indicij sufficienti alla tortura, l'impuni-

Grida per scuoprir quelli, che hanno assaltato di notte il Co. Gio. Angelo Arcimboldo.



2  
tà, e la liberatione di due banditi, cioè l'vno di caso gratiabile, & l'altro anche degli eccettuati per le gride generali, & di più il premio di cento doppie d'oro depositate à quest'effetto dal medesimo Conte Antonio Arcimboldo presso Francesco Beccaria Cassiero del Banco Sant'Ambrosio, come consta dal ricapito, che resta presso l'infra scritto Secretario, per farne all'istante il pagamento à chi metterà in chiaro il detto misfatto nella forma come sopra.

- 3 E comanda l'Eminenza Sua al detto Capitano di Giustitia, & ad ogn'altro à chi spetta, che pubblicata la presente, doue conuenga, à fine passi alla notizia de tutti, ne procurino la sua effecutione, e diano conto à Sua Eminenza, ò al Senato di ciò anderà risultando. Dat. in Milano à 8. Aprile 1656.  
Signat. IL CARDINALE TRIVVLTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Gorranus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &  
Mediolani Dux &c.*

Grida sopra l'introduzione de Vini forastieri.

- 1 L'Eminentiss., e Reuerendiss. Signore il Sig. Teodoro Cardinale Principe Triultio, delli Consiglij Supremo di guerra, & di Stato di Sua Maestà, suo Governatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. consultato dal Magistrato Ordinario, conuenire al publico seruitio di questo Stato, che si rinoui la prohibitione d'introdurui vini d'altre Prouincie, e Dominij forastieri, già con publico editto del 17. Ottobre 1651. pubblicata, (che fù poi sospesa per tutto Settembre 1655.) & ciò attesa la conueniente abundanza di detto alimento, prodotta questo anno, con la quale resta notoriamente prouisto al bisogno senza il forastiero, che per altro suole causare male conseguenze all'esito del proprio di questi fidelissimi Sudditi, à quali desiderando Sua Eminenza ogni maggior sollieuo, massime nelle presenti vrgenti occorrenze di concorrere al Realseruitio con il pagamento de carichi, hà risoluto, che si publichi la presente grida.
- 2 Con la quale rinoua l'Eminenza Sua la sodetta prohibitione à qualunque persona d'introdurre in questo Stato niuna quantità di vini forastieri, nè meno di estrarli, ò venderli in alcuna parte di esso, sotto pena di trecento scudi per ciascuna volta, & altra maggiore all'arbitrio di Sua Em., oltre la perdita del uiuo, carri, caualli, barche, ò altro, che lo condurranno, d'esser applicati per la terza parte à chi ne farà l'inuentione, & per le altre due al Regio Fisco.
- 3 Riseruandosi però S. Em. l'arbitrio in alcuni casi, che gli pareranno, perche sij derogato à detta general prohibitione.
- 4 Et comanda, che la presente sij publicata nei luoghi soliti, & alli Podestà, & ad ogn'altro Giudice, & Officiale, che ne procurino la puntual offeruanza. Dat. in Milano à 10. d'Aprile 1656.  
Signat. IL CARDINALE TRIVVLTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &  
Mediolani Dux &c.*

Grida, che richiama al seruicio i banditi, e processati per casi gratiabili, e contro à chi estraherà armi, e Caualli.

Riconoscendo l'Eminentiss., & Eccellentiss. Signore il Sig. Teodoro Cardinale Principe Triultio, del Consiglio di Stato di S. M., suo Governatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. che fra le altre prouisioni, che il Sig. Marchese di Caracena suo antecessore in questo gouerno dispese l'anno passato 1655. per la conseruatione, e difesa dello Stato, esser stata di molto peso quella, che con grida particolare fece al primo di Giugno, proibendo à Vassalli, e Sudditi della Maestà del Rè nostro Signore in questo Stato il poter seruir ad alcun Principe, ò Potentato, e riceuer soldo da altri, che dalla Maestà Sua, & ancora l'estrazione de Caualli, armi, e munitioni, poiche sopra di questa dispositione presente S. Em., che patisca in alcuna parte qualche inofferuanza, quando douerebbe più che mai esser guardata, con il solo motiuo di buon Suddito in contingenza, che si tratta d'opporli à maggiori tentatiui de Nemici della Maestà Sua, per nuouamente inuader questo Stato, hà Sua Em. (inherendo alla sudetta grida, & altre simili, e con-



- conferita la materia con li principali Ministri) ordinato, che si rinoui la presente.
- 2 Con la quale espressamente commanda à tutti li Vassalli, e Sudditi di questo Stato di Milano di qualsuoglia qualirà, e conditione ( non escludendo Feudatarij, nè altra sorte di persone ) che non solo non ardiscano di seruir per Soldato, ò in qualunque altro modo attuale ad alcun Principe, ò Potentato non confidente di S. M. nè riceuer soldo da altri, che dalla M. S., mà neanco adherire, confederarsi, tener corrispondenza, far seguito, nè altre actioni, che possano dar ombra, ò sospitione alcuna in questa materia, sotto pena di ribellione, e della confiscatione de beni, nella quale fin' hora dichiara Sua Em. esser incorsi tutti coloro, che sotto qualsuoglia pretesto, benchè coperto, ò simulato, faranno contro questa prohibitione.
  - 3 E nelle medesime pene caderà chi tratterà, ò procurerà per qualunque modo, e via, che si facciano Soldati per seruir ad altri Principi, ò Potentati come sopra, ò saranno partecipi, e consapeuoli in qualsuoglia modo di questo delitto.
  - 4 A tutti quelli, che personalmente, ò in qualunque altra forma seruiranno à Principi nemici della Real Corona di S. M., assistendoli massime mentre inuaderanno, ò tentassero d' inuadere questo Stato, impone Sua Em. ( oltre le pene di sopra comminate ) altre maggiori ancora all' arbitrio suo, e del Senato, con estensione ancora à figliuoli, & descendenti, & ascendenti de tali delinquenti sino al quarto grado, dichiarandoli fin' hora incorsi nella medesima infamia, e pene applicate à Rebelli, con trasmissione à loro proprij descendenti in infinito, e con certezza d' esser esposti in publico Rollo di grida particolare, perchè sempre consti della loro rebelle iniquità.
  - 5 Commanda di più S. Em. à tutti li Vassalli, Sudditi, e come sopra, li quali già si trouano al soldo, ò al seruitio d' altri Principi, ò Potentati, che nel termine de quindici giorni, se ne ritornino à questo Stato per esser pronti al seruitio di S. M. in tutte le occasioni sotto le sudette pene, à quali in virtù del presente, venendo nel sudetto termine, concede l' Eminenza Sua l' impunità di qualsuoglia pena, che possano esser incorsi per la contrauentione delle gride già publicate in questa materia.
  - 6 Et acciò che li Sudditi di questo Stato, li quali sono banditi, ò processati per casi gratiabili, e si trouano di presente al seruitio d' altri Principi, e Potentati non confidenti di S. M., ò dimorano nel loro paese, possano essi ancora lasciarlo, e venire liberamente, e con ogni sicurezza à questo della Maestà Sua; Ordina Sua Em., che presentandosi tali Banditi, ò processati personalmente dentro di vn mese dalla data della presente se sono in Italia, e se fuori, nel termine di tre mesi auanti del Veedore generale dell' Esercito, & dell' Auditore generale pure dell' Esercito, e facendo constare con ricapiti giustificanti d'auer abbandonato il seruitio di tal Principe non confidente come sopra, & assentata la piazza in questo di Sua Maestà, riportandone giuntamente decreto da S. Em. da spedirsegli per Cancellaria Secreta gratis, co' l quale venga abunata detta loro presentatione, e fatta fede, che resti registrata nella medema Cancellaria, non possano per vn anno dal tempo che haueranno assentata la piazza, e riportato il detto abuno nel modo sudetto esser molestati da qualsuoglia Tribunale, ò Giudice, nelli cui atti penda il suo bando, ò processo, purchè, durante il sudetto termine d' vn anno, non solo non vadino questi tali al luogo del delitto, nè à quelli, ouè si trouano le parti da loro offese, nè per sei miglia vicino, mà effettivamente assistano alle loro compagnie; Promettendo in oltre Sua Em. à quelli, che lasceranno il seruitio d' altri Principi come sopra, e dentro il sudetto termine d' vn anno otterranno gli opportuni recapiti per habilitarsi alla gratia, e li presenteranno nella Cancellaria Secreta, di gratiarli, quando non vi sia inconueniente, & à quelli che per legitima causa dentro il detto termine non haueranno potuto concordare con le parti, ò in altra maniera ottenere li ricapiti, che antecedentemente sono necessarij per la gratia, di prorogarglielo conforme la qualità de casi, e delle persone, ò di lasciarli ritornare, accompagnandoli con li dispacchi, che saranno necessarij per la loro sicurezza; purchè con nuoui delitti non diano occasione contraria alla mente dell' Em. Sua.
  - 7 Ordina anco Sua Em., che non sia lecito ad alcuno, sia chi si voglia, vendere, nè comprare in questo Stato per cauar fuori ad altre Prouincie, ne in qualsuoglia altra maniera estrarre, nè meno condurre di transito per questo Stato, Cauallo di



4  
forte alcuna, eccetto Caualli da vittura, e da somma, senza sua notitia, & espressa  
licenza spedita per Cancellaria Secreta nella forma opportuna, la quale, secondo  
la qualità de Caualli, delle persone, e de tempi concederà, ò negarà, come più le  
parera conueniente, e ciò sotto pena al venditore di perder il Cauallio, ò Caualli,  
al compratore li danari del prezzo, al mediatore, ò malossaro della priuatione  
dell'officio, e di cinquanta scudi, e maggior pena ancora conforme all'arbitrio di  
Sua Em. à ciascuno delli sudetti, e per ogni volta, e per li Caualli, che si condur-  
ranno di transito, sotto pena della perdita di essi, e maggior ancora corporale all'  
arbitrio di Sua Em. come sopra, perche se per alcun degno rispetto, conuerrà con-  
ceder alcun transito, S. Em. vi hauerà la douuta consideratione.

8 Sotto le medesime pene proibisce Sua Em. il vender, ò comprare armature de Ca-  
ualli, ò da piedi, picche, morioni, & archibugi con suoi apparecchi, e forniture,  
come fiasche, piombo, poluere, e corda d'archibugi per estrarle, e condurle  
fuori di questo Stato, senza sua licenza come sopra, e questo fino ad altr'ordine  
dell'Eminenza Sua.

9 In oltre comanda la medema Eminenza à tutti gli Antiani, Consoli, Sindici, & Huo-  
mini delle Communità, Terre, e luoghi di questo Stato, che sotto pene rigorosissi-  
me arbitrarie à Sua Em., siano tenuti, e debbano notificare li sudetti, che seruo-  
no à Principi nemici di S. M., per poter procedere contro di essi, e bandirli con  
grida particolare, acciò perpetuamente rimanga nota la loro iniquità, & infamia.

10 Tutte le sodette pene pecuniarie di sopra imposte s'intendano ipso facto applicate  
per li due terzi al Regio Fisco, & l'altro all'accusatore, che sarà tenuto secreto, ò  
chi trouerà per strada, e su'l fatto i delinquenti, e li scoprirà, concedendo Sua  
Em., che ogni Governatore, Podestà, Giudicante, & ogn'altro Officiale così di  
giustitia, come deputato alla cura delle biade, e qualunque altra persona possa  
contro gl'inobedienti à questo bando, far inuentione, e procurare che siano pu-  
niti, conforme la dispositione di esso.

11 Finalmente comanda l'Eminenza Sua al Capitano di giustitia, e suo Vicario, Podestà  
di Milano, e Giudici, & alli Podestà, e Giudicanti Ordinarij di tutte le Città, e  
Terre di questo Stato, che fatto publicar il presente bando ne' luoghi opportuni,  
e soliti delle loro giurisdittioni, siano diligentissimi in essequirlo, procedendo con  
la seuerità, e rigore, che ricerca vn negotio di tanta conseguenza ancora ex offi-  
cio, e per via d'informationi secrete, contro li trasgressori, e contro quelli, li quali  
seruendo ad altri Principi come sopra, non compariranno nel termine preffisso,  
ma particolarmente contro coloro, che in qualsuoglia maniera inuaderanno  
questo Stato, e seruiranno attualmente, ò in qualunque altro modo à Principi ne-  
mici della M. S. Dichiarandoli incorsi in quell'infamia, e pene di sopra imposte  
à Rebelli, con trasmissione alle loro posterità, perche così conuiene al seruitio di  
S. M., & al buon gouerno di questo Stato. Dat. in Milano a' 21. Aprile 1656.

Signat. IL CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Gorranus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &  
Mediolani Dux &c.*

Grida per li beni in-  
culti nel Comasco.

A Relatione del Magistrato Ordinario, sopra memoriale della Città di Como,  
essendo stato consultato il Sig. Marchese di Caracena nostro Antecessore in  
questo gouerno, à voler comprendere la medema Città di Como nella grida del  
di 14. Ottobre 1654., publicata à fauore delle Terre di quel Contado, circa la  
distrattione de beni inculti per la satisfattione de carichi, per militare le medeme  
ragioni nel caso di detta Città, sue Pieui, e Terre; Et essendosi S. E., sotto il dì  
30. Marzo hora scorso, conformata con i sensi di detto Tribunale. Quindi è, che  
l'Eminentiss., e Reuerendiss. Signore il Sig. Theodoro Cardinale Principe Tri-  
vultio, delli Consiglij Supremo di Guerra, & di Stato di S. M., suo Governatore, e  
Capitano generale nello Stato di Milano &c. volendo, che tenga effetto il risoluto  
dall'Ecc. Sua, hà comandato, che si publichi la presente.

• Con la quale approua Sua Em., & conferma la sodetta grida de 14. Ottobre 1654.  
publicata à sollieuo delle Terre di quel Contado, e dichiara, che resti compresa  
la Città sodetta di Como, sue Pieui, e Terre, in ogni parte, e capitolo di essa, qual  
è del tenor seguente cioè.

Phi-



*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &  
Mediolani Dux &c.*

3. **M**entre che l'Illustriss., & Excellentiss. Signore il Sig. Don Luigi de Benauides, Carillo, e Toledo, Marchese di Fromista, e Caracena, Conte di Pinto, del Consiglio Supremo di Guerra di S. M., suo Governatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. con il solito suo affetto verso questi fedelissimi Vassalli con ogni volontà abbraccia il loro sollicito de carichi in quella parte, che ponno dar luogo le precise necessità di sostenerli, per difesa, e conseruatione di questo Stato, riconosce ancora essergli di non poco all'eggerimento il rimouere le fraudi, & inconuenienti, che in molte Communità, e Prouintie introdotti s'conuolgono le buone regole, & ordini dati, perche il peso si ripartito con eguale proportionione, e giustitia distributua; Quindi è, che a relatione del Magistrato Ordinario, intendendo essersi fatti disordini inoltati nel Contrado di Como, a segno, che molte di queste Terre restano hormai dishabitare, conformandosi co'l parere di detto Tribunale, hà risoluto, che si publichi la presente.
4. Con la quale dichiara S. E., che nel termine di due mesi prossimi (quanto alli presenti) & di quattro mesi per gli absenti, dopò la publicatione di questa, ciascuno de particolari, quantunq; priuilegiati, padroni, o possessori, o detentori de beni di qualunque genere, o natura, possi nel Territorio di qualche Terra di detta Prouintia, sij tenuto a ripigliare, rispetto a padrone, o possessori, li beni inculti, e derelitti, & subintrare subsequentemente al sostenimento de carichi futuri, & al pagamento de passati spettanti a tali beni per ragione dell'estimo loro tassato con ciascuna Terra.
5. Et per rispetto di quella, che non erano al tempo della desertione di essi beni, ne possessori, ne detentori, mà si bene, che in tali beni pretendono d'hauer ragione di dominio, heredità, successione, & hypoteca, habbino nell'istesso termine (citati li legittimi loro debitori, e contradicenti) hauer riportato la finale dichiarazione del prereso loro dominio, successione, o crediti dal Giudice Ordinario, & successiuamente dentro il termine d'altri quaranta giorni hauer eletto in pagamento quella parte de detti beni inculti, o derelitti, che se gli dourà in virtù di tal dichiarazione, con adossarsi la rispettiua quota dell'estimo in ciascuna Communità tassata alli medemi beni, e pagare li carichi, che occorreranno per l'auuenire, con tal dichiarazione però, che non sia loro lecito da più corpi scegliere la miglior parte de beni, quando occorra esserne di diuersa buontà, e rendita, lasciando a carica della Communità gli inferiori, mà si bene proportionatamente se gli rilascerà con l'auttorità del Giudice sodetto tanta parte dell'vna, e dell'altra qualità alla rata.
6. Auuertendo, che spirati li sodetti rispettiui termini, senz'altra dichiarazione di Giudice, e circonscritta ogni ragione, e pretensione sopra tali beni inculti derelitti, caderà ciascuno padrone, possessore, & come sopra rispettiua mente, & ipso facto s'intenderà caduto d'ogni sua ragione, dominio, o possesso sopra di essi, i quali pleno iure resteranno acquistati, e deuoluti con loro ragioni adiacenti alle rispettiue Communità, nel cui territorio si ritroueranno, & come tali potranno venderli, e disponersi col plenario possesso a particolari, che vorranno farne acquisto, non meno che se tali beni fossero originalmente di ragione propria di ciascuna Communità, derogando perciò S. E. a qualsiuoglia ordine, che possa prescriuere altra forma, quandoche in qualche caso all'E. S. non parebbe conuenire alcuna particolare limitatione sopra ricorso d'interessato dentro de sodetti termini rispettiua mente segnalati a presenti, & absenti.
7. Et acciò che niuno possa pretendere ignoranza, dichiara S. E., che s'intenda la presente denunciata a tutti gli interessati con la publicatione di essa nella Città di Milano, in quella di Como, & in ciascuna delle Terre del sodetto suo Contado, oue occorrerà valersi di questo beneficio, e nel Capo de Pieui di tali rispettiue Terre. Dat. in Castelnouo di Scriua 14. Ottobre 1654.
- Signar. El Marques Conte de Pinto. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.
8. Et incarica l'Em. Sua al Magistrato Ordinario, che soprintenda all'ossoruanza sua, dando le prouisioni, che gli pareranno in conformità delle legi, & ordini prescritti nella materia.



- 6  
9 Et perche niuno possa allegarne ignoranza, commanda Sua Em., che la presente publicata in detta Città di Como, in ciascuna Terra principale di dette Pieni, & in ogn' altro luogo, oue siano beni della sodetta qualita, s'intenda denuntiata a tutti gli Interessati. Dat. in Milano a 27. d'Aprile 1656.

Signat. IL CARDINALE TRIVIULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.*

Grida per conserua-  
zione de beni di Don  
Lorenzo Leyzaldi.

- 1 **E**ssendo stato rappresentato all'Eminentiss., e Reuerendiss. Signore il Sig. Teodoro Cardinale Prencipe Triuultio delli Consigli Supremo di Guerra, & di Stato di Sua Maesta, suo Governatore, e Capitano generale dello Stato di Milano &c., dal Conte Don Lorenzo Leyzaldi, & Contessa Donna Hippolita Cicogna sua moglie, che possedendo in questo Stato diuersi beni, come bolchi, prati, pascoli, vigne, ragioni d'acque, & altro, riceuano in essi molti danni da persone, che non vi hanno ragione alcuna, con oltraggio de frutti, & graue danno, e pregiudizio de medemi Conte D. Lorenzo Leyzaldi, & Contessa Donna Hippolita sua moglie, e supplicato di qualche rimedio, che freni il corso di così perniciose introduzioni; Sua Em. al solito del suo zelo, & affetto paterno, con il quale mira alle occorrenze vniuersali, hà risoluto, che si publichi il presente bando.
- 2 In virtù del quale commanda l'Em. Sua, che niuna persona di qualsiuoglia stato, grado, e conditione ardisca sotto qualsiuoglia colore, o pretesto danneggiare li detti beni de medemi Consorti Leyzaldi, che hanno de Barchetti, Cassina grande, Cassinetta, & Roueda nelli Territorij di Bereguardo, & Cassine Tolentine, Campagna soprana di Pauia, & Possessioni di Rouentino; e Presidenta nella Prouincia Lumellina, diretta, nè indirettamente in qualunque maniera, mentre non ci haueranno ragione, sotto pena di trecento scudi di applicarsi li due terzi al Reg. Fisco, & l'altro all'accusatore, il quale per degni rispetti, concede S. Em. che volendo, sia tenuto secreto.
- 3 Et quelli, che sotto qualsiuoglia altro colore, o pretesto danneggiaranno detti beni per se, o per sottomesse persone con Bestiami, o altrimenti contro la volontà del detto Conte Leyzaldi, & Contessa Donna Hippolita sua moglie, impone Sua Em. la pena di scudi dodeci per persona, & sei per ciascuna Bestia, che sarà trouata a dar danno nelli detti beni, per ciascheduna volta, da essere applicati per metà al Regio Fisco, & l'altra al danneggiato, oltre le pene statutarie, & refectione del danno, a giustificatione del quale, si donerà credere a qualsiuoglia Agente, Fattore, o Camparo del Padrone, deputato alla cura, e custodia delle sue cose col suo giuramento, & vn testimonio degno di fede.
- 4 A quelli poi, che con parole ingiuriose, o fatti in causa dipendente da questa materia, offenderanno, o faranno offendere quelli, che coltiuaranno, o trauiagliaranno, o faranno coltiuare, o trauiagliare detti beni, impone Sua Em. (oltre le pene ordinarie) quella di cinquanta scudi, & in caso d'invalidità, la di tre tratti di corda, e maggiore al suo arbitrio, considerata la qualità del caso.
- 5 Incarica per tanto l'Em. Sua al Giudice di Pauia, che, fatta publicare la presente nelle giurisdictioni oue sono li detti beni rispettiuamente refferendo, ne procuri l'osservanza, procedendo rigorosamente contro trasgressori. Dat. in Milano li 2. Maggio 1656.
- Signat. IL CARDINALE TRIVIULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.*

Grida per conserua-  
zione de beni di Lu-  
douica Bettella.

**S**endo stato esposto all'Eminentiss., e Reuerendiss. Signore il Sig. Teodoro Cardinale Prencipe Triuultio, del Consiglio di Stato di Sua Maesta, suo Governatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. per parte di Ludouica Bettella moglie, e Donataria generale di tutti li beni di Pi. Gio. Sordi detto Trauaino, che



7  
che possedendo ella diuersi beni, tanto aratorij, quanto pratini, boschi, e zerbidi nelli Chioffi di Porta d'Adda di Lodi, & anco vn molino nel luogo della Torretta Chioffi di Porta Regale di detta Città, qual macina con le acque della Roggia Cagnelsca Valentina, propria della supplicante, da molti, che non vi hanno ragione alcuna in essi beni, & acque, gli vengono in varij modi, e tempi rubbate le acque, tagliate, e scaluate le piante, attrauerfati i terreni con bestie, e carri, & in diuerse altre maniere danneggiati li detti beni, acque, e ragioni, con suo notabil pregiudizio, de suoi fittabili, e massari, e con non poco pericolo di succederne scandali; E supplicata S. Em. d'opportuno rimedio, hà per conseruatione delli detti beni, e ragioni della supplicante, comandato si publichi la presente grida.

- 2 Con la quale ordina, & espressamente comanda, che niuna persona di qualsuoglia stato, grado, e conditione ardisca, sotto qualsiffa colore, ò pretesto impedir il corso, ò far alcun danno alle dette acque, nè rubbarle, per adacquare terreni, nè condurle altroue, ò altrimenti danneggiarle, non hauendo ragione in esse, sotto le pene infra scritte, cioè.
- 3 Che quel tale, a cui beneficio anderanno le acque fodette, e non vi haurà ragione, per rispetto del furto di esse, incorra nella pena di trecento scudi d'applicarsi per due terzi al Regio Fisco, e l'altro al dannificato; & constando siano state diuertite con violenza, incorra nella pena di tre anni di galera, più, e meno all'arbitrio di Sua Eminenza.
- 4 Et quelli, che sotto qualsuoglia colore, ò pretesto danneggiaranno li fodetti beni della sudetta supplicante, in qualsuoglia modo, per se, nè per sottomessa persona, con bestie, ò altrimenti, contro la di lei volontà (in quanto ne sia vera padrona, & in possesso con giusto titolo) incorrano in pena di scudi dieci per ogni persona, & di cinque per ciascuna bestia, che sarà trouata a dar danno nelli detti beni, e ragioni per ogni volta, da esser applicati per metà al Regio Fisco, e per l'altra al dannificato, oltre le pene statutarie, e refettione del danno, del quale si ha uerà da credere al Camparo, che sarà deputato per quest'effetto, con suo giuramento, & vn testimonio degno di fede.
- 5 Parimente quelli, che con parole ingiuriose, ò fatti per causa dipendente da questa materia, offenderanno, ò faranno offendere li Lauoratori, Campari, Operarij, Fattori, Agenti, e Soprastanti a detti beni, & acque, incorrano, oltre le pene ordinarie, in quella di cinquanta scudi, & in caso d'invalidità, di tre tratti di corda, & maggior pena all'arbitrio dell'Em. Sua.
- 6 Et se si troueranno delli malfattori, ò usurpatori fodetti inhabili a seruir al remo, & a pagare la pena pecuniaria, ouero saranno femine, vuole, e dichiara Sua Em., che incorrano nella pena dell'effiglio da questo Stato, all'arbitrio di Sua Em. sotto pena della fustigatione, se contraueranno al bando.
- 7 Finalmente comanda Sua Em. al Podestà della Città di Lodi, che fatta publicare la presente nei luoghi opportuni, nè procuri la pontual offeruanza, procedendo rigorosamente contro transgressori alle pene di sopra comminate, e dando auiso all'Em. Sua delli casi, che occorreranno degni della sua notitia. Dat. in Milano 22. di Maggio 1656.

Signat. T. CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &  
Mediolani Dux &c.*

- 1 CON tuttoche dal Sig. Contestabile di Castiglia, & altri SS. precessori in questo gouerno si sia bastantemente prouisto à quello concerne la materia delle Militie Forensi, con hauerle ridotte sotto le regole più accertate, e proportionate al bisogno, tuttanua perche gli accidenti nell'interuallo de tempi alcune volte sogliono mutare, e partorire mali effetti nella sostanza, introducendosi tali inofferuanze, che poi bisognano di più gagliardo rimedio, per assicurare dal pericolo dell'obliuione la disposizione degli ordini già nella grida di esso Sig. Contestabile prescritti, è parso all'Eminentissimo, & Eccellentissimo Signore il Sig. Teodoro Cardinale Principe Triultio, dal Consiglio di Stato di Sua Maestà, suo Gouernatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. di far rinouare la presente, la quale intende, che sia indispensabilmente offeruata.

Grida sopra la Militia forense.



- 2 E volendo l'Em. Sua cominciare dalla clemenza, concede, per questa volta, ampio, & libero perdono à tutti li Soldati di Militia descritti, & arrollati, che hanno contrauenuto alle gride passate, e mancato alla precisa offeruanza di esse, purché al primo auiso de Sopraintendenti, deputati sopra questa materia, & de loro Officiali, si presentino, e consegnino per essequir gli ordini loro, e che non lo facendo, siano tenuti, trattati, e riputati per desertori, & irremissibilmente castigati nelle penne ad essi comminate, & che nelle medeme incorrano quelli, che gli toleraranno.
- 3 E perche S. Em. hà offeruato, che il numero delle Militie prescritto nelle passate gride non si è mai potuto cauare, anche dopò l'ultima moderatione fatta dal Sig. Marchese di Velada, volendo l'Em. Sua accomodarsi alla possibilità di questi fedelissimi Vassalli, e che non si sturbi à questo titolo, e diueria l'agricoltura, hà ordinato, che nell'auenire si riduchi à cinque mille, però, che questo sia effectiuo, e certo, & che per trattarsi di carico meramente personale, si tantei, e regoli il riparto d'esso, frà le Prouincie, & Terre separate, secondo la maggiore, & minore populatione, che constarà dalle notificationi già fatte, & altre diligenze usate à tal' effetto.
- 4 Et che per cauare subordinatamente il sudetto numero dalle Terre particolari, dopo che dalli Sindici generali di ciascuna Prouincia sarà stato fatto il riparto, si ripigli l'ordine de Sopraintendenti, che fù stabilito dal Sig. Marchese di Velada nella citata sua grida, perche ad essi soli, & non à niun altro si continui la facoltà, & autorità d'interuenire alle electioni de Soldati, l'obligare, e costringere le Terre contumaci, & inobedienti, à compire, & offeruare tutto ciò, che per virtù della presente saranno tenuti, & sopra il tutto ad operare, che col subrogare altri in luogo di quelli, che mancaranno, per morte, ò fuga, ò altro accidente, si mantenghi sempre dalle Terre effectiuo il numero sudetto delli cinque mille.
- 5 Et che corrispondendosi li Sopraintendenti con il Prencipe D. Hercole Triulzio, Governatore generale delle Militie, li diano conto dello stato in che saranno le leue, acciò possa segnalare li giorni ne quali si haueranno da vnire, & il luogo doue, & rassegnare li Soldati, stabilire la consegna d'essi, & delle armi à Capitani, & dare tutti quegli ordini, che per la buona directione di negotio sì importante, e disciplina militare stimarà necessarij.
- 6 Fatto il riparto dalli Sindici, e quello partecipato, & consignato alli Sopraintendenti, con la diuisione delle Terre rispettiuamente sottoposte alla cura di ciascuno, ordina S. Em. alli medesimi Sindici, che mandino tre copie del detto riparto da loro firmate, alle mani del Gran Cancelliere vna, del Governatore generale l'altra, & del Mastro di Campo laterza, acciò che vna volta stabilito, & publicato, non si possi alterare, nè sij in facoltà de medesimi Sindici, ò Sopraintendenti, nè di niun altro, che habbi mano nelle Militie, l'essentuate, ò alliuare Terre, mà tutto resti riservato à S. Em., alla quale, se qualche Terra si stimarà aggrauata, douerà ricorrere immediatamente, perche, sentita la Giunta, ne casi, che saranno di giustitia, darà le prouisioni conuenienti.
- 7 E perche il fondamento principale di questa Militia consiste nella qualità delle persone, che saranno elette per Soldati, stando, che l'hauer per il passato admessi forastieri, & non naturali, hà causato il mancamento, e danno tanto conosciuto, & essagerato, ordina S. Em., che da qui auanti per nissun caso, nè sotto alcun pretesto permettino li Sopraintendenti, che si descriuano per Soldati di Militia persone, che non siano naturali di quella Terra, ò Terre, che le doueranno dare, & che per fede firmata dalli Consoli, e Deputati di esse, e suo Podestà consti esser tali, sotto pena alli detti Consoli, Sindici, e Deputati, che presenteranno, ò daranno fede a persona, che non sia naturale, di trecento scudi, da pagarsi del proprio, applicando li due terzi alla R. C., & l'altro all'accusatore, qual, volendo, sarà tenuto secreto, & maggiore ancora corporale all'arbitrio di S. Em., & che in caso d'inhabilità, sij tenuta la Communirà, incaricando S. Em. alli medemi Sopraintendenti di riconoscere (nè luoghi oue già sono descritte, & assentate le Militie) tutti li Soldati, per vedere se hanno li requisiti sudetti, & obligare le Terre a supplire con persone, che li tengano al numero di quelli, che non gli hauranno, e per questo saranno inhabili al presente seruitio.
- 8 Et se per ragione del riparto toccasse a due, ò più Terre prouedere d'un solo Soldato frà tutte, & che non vi fosse in esse, chi volesse voluntariamente seruire, in tal caso, si



- 9 si notaranno gli habili di tutte le Terre, e se ne farà la imbussolatione nella forma, che si dirà abasso, & in essa entreranno tanto quelli della Terra di minore, come quelle della di maggior estimo, & tirata la sorte, per quello tocca alla souentione, che si conuertra di dare al Soldato, doueranno aggiustarsi fra le Terre in ragione d'estimo. Anzi se nelle Terre di maggior estimo portasse il caso, che non vi fossero persone habili al seruitio, ò che per legitimo impedimento douessero esser isculati, & che all'incontro gli habili fossero in quelle di minor estimo, s'obligaranno à seruire questi, aggiustando poi le spese fra le Terre à proportion.
- 9 Et acciò s'intenda più specificatamente qualè sia l'officio delli Sopraintendenti, & l'auttorità, che S. Em. gli comparte per il molto, che S. Em. fida della loro integrità, e zelo al Real seruitio in questo maneggio, & che le Terre non possino mai allegare ignoranza delle particolarità, nelle quali deuono assistere, & vbbidire alli detti Sopraintendenti, dichiara, & ordina l'Em. S., che l'officio, & facoltà loro sia di descriuere ne' luoghi oue non è già intieramente descritta, & assentata la Militia come sopra, tutti gli habili all'Armi dalli anni 17. sino alli 50. d'interuenire all'electione di quelli, che voluntariamente, ò per sorte saranno descritti per Soldati, inuigilare, che siano sempre delli più habili, & benestanti, & che nell'electione non vi siano fraudi, violenze, ò altri atti impeditini la giustitia; Di proceder contro le Terre inobedienti, e loro Sindici, Consoli, e Deputati, nella forma, che si noterà abasso; E che quando conosceranno, che le Terre nelle notificationi delle persone non haueranno proceduto fedelmente, che vadino à formarne altra, includendo tutti quelli, che saranno stati tralasciati, & che aggiustino il riparto con li Sindici; Si trasferiscano in persona à tutte le Terre rispettiuamente, assistendo all'electione, perche segua nella forma, che dispone la citata grida del Sig. Marchese di Leganes del 30. Maggio 1637.
- 10 Eletti, che saranno li Soldati, saranno tenuti li Sopraintendenti notarli sopra d'un libro, con nome, cognome, età, segni, & habitatione di ciascuno, & del detto libro darne copia al Governatore generale, perche auisato, che sia dello stato delle Militie, possa destinare li giorni, che s'haueranno da vnire, & rassegnare, per confignarli à suoi Capitani; à quali si darà vn rollo, ò sia piede di lista, acciò che possano conoscere i suoi Soldati.
- 11 Et perche le persone, che si presenteranno, e descriueranno per tali nella prima rassegna habbino ad essere sempre li medesimi, che doueranno continuare nel seruitio, ò almeno per vn'anno, nè sia in facoltà delle Terre, nè delli stessi Sopraintendenti, nè delli Officiali di mutarli; Ordina S. Em., che li Sopraintendenti facciano stampare vna forma d'assento, nel quale s'imprimi l'Arma di S. M., & notando in essi il nome, cognome, patria, età, & segni, facendosi poi detti assenti dal Governatore generale, Mastro di Campo di quel Terzo, e Sopraintendente rispettiuamente, resti auerito, & obligato il Soldato di portarlo sempre seco, sì perche serua per farlo conoscere come tale nell'vsare, e godere delli priuilegi, e preeminenze, come che sia tenuto presentarlo alle mostre, e rassegne, sempre che se gli ricerchi, sotto pena alli Soldati, che non lo portaranno, d'esser trattati come passauolanti, quando non facciano constare differentemente.
- 12 Incarica medemamente S. Em. al Veedore generale, e Contadore Principale, che nel dare le mostre, facciano riconoscere tali assenti, & trouandoui fraude, ne diano subito auiso alli loro Officiali, & à quelli ancora della Militia, della quale si tratterà, acciò li facciano prendere, per darli il meritato castigo.
- 13 In caso di morte, fuga, ò altro accidente, per il quale manchi il Soldato, daranno li Capitani subito auiso al loro Mastro di Campo, & nel medesimo tempo alli Sopraintendenti, perche, sendo le Terre obligate in simili casi prouederne d'altri, come così ordina S. Em., possi il Sopraintendente all'istante obligar la Terra alla satisfattione, nella quale dichiarà S. Em. s'habbia ad obseruare la medema regola, che si tiene nell'electione, che è quella viene prescritta nelle gride de' SS. Marchesi di Leganes, e Velada.
- 14 Et acciò, seguendo fuga de Soldati, si possano preuenire, & incaminar le diligenze per prenderli, e castigarli, e leuare anche il pretesto à molte fraudi, che sogliono coprirsi in questi casi, à danno della Real hazienda, e delle Terre, & sendosi saputo, che alcuni Capitani sono arriuati ad animare li Soldati à fuggire, comanda S. Em. alli medemi Capitani, che all'istante, che segua la fuga, ò morte di qualche loro Soldato, debbano subito auisarlo al Sopraintendente, con riportar fede di



- 16  
tal'auiſo, & à quelli, che ciò non offeruaranno, impone Sua Em. la pena della priuatione della Compagnia, & altra maggiore à ſuo arbitrio, ſecondo la qualità de caſi, & perſone.
- 15 Incarica ancora S. Em. al Veedore generale, & Contadore Principale, che nelle publicationi delle Moſtre, & atto di eſſe, non admettino baſſe di Soldato fuggito, ò morto, ſe non in quanto preſentino fedì delli Sopraintendenti d'eſſer ſtati auſati di tal morte, ò fuga, & non preſentandoſi tal fede, ſe gli faccia carico di quanto haueranno riceuto da vna Moſtra all'altra, nella forma, che ſi fa con la gente pagara, formando li carichi, e rimettendoli al Magiſtrato Ordinario, perche poſſa dare gli ordini ſoliti in queſta materia.
- 16 Li Sopraintendenti, come quelli, che haueranno più indiuidua cognitione de Soldati, ſe vorranno interuenire alle Moſtre, ſaranno admeſſi, ſempre che lo richiederanno, accioche con queſte, & altre diligenze, ſi preuengano le fraudi, e ſi leuino li preteſti di eſſe.
- 17 Et eſſendo ſtato à S. Em. auertito, che molti Capitani hanno pigliato à ſua cura prouedere d'alcuni Soldati, che mancauano, intendendoſi con le Terre, e commutando tutto in danaro, & che in pochi giorni ſi diede per fuggito quel Soldato, che ſempre fù finto, & imaginario, per eſtorquere altri danari, e cò queſte, & altre inuentioni ſi ſono fatte publiche mercantie, non oſtante, che per le gride reſtino tante volte prohibite, con comminatione di pene, & priuatione de poſti; Riſſoluto S. Em. di ſradicare vna volta diſordine coſi pernicioſo, e diſtruttuo affatto della Militia, & di leuare alli Capitani ſudetti, & altri Officiali ogni, e qualunque corriſpondenza, & intelligenza con le Terre, nè d'ingerirſi diretta, nè indirettamente con le Communità, ò ſuoi Agenti, impone la pena del quadruplo di tutti li concerti, che ſi faranno, d'applicarſi li due terzi alla R. C., & l'altro all'accuſatore, ancorche ſoſſe de complici, mentre non ſia il principale, & della priuatione del carico, nella qual pena incorreranno ancora li Maſtri di Campo, e Sargenti Maggiori, che ciò tolleraranno, & alli Conſoli, Sindici, ò altri Deputati, che ardiranno d'interuenire, e conſentire à ſimili contratti, e concerti, impone l'Em. Sua la medeſima pena del quadruplo, da pagarſi del loro proprio comeſopra, & altre ancora corporali all'arbitrio ſuo, & à tutto queſto douerà il Gouvernatore generale, al paſſo del ſuo zelo, ſtar molto attento, & il medeſimo faranno i Sopraintendenti.
- 18 Ha anco inteſo S. Em., che molti, per diſobligarſi dal carico della Militia, ſi fanno con ſecrete intelligenze, & contratti finti, dichiarar capi di caſa, da che è proceduto, che in alcune Terre non ſi ſono trouate perſone ſciolte, e volendo, che reſti chiuſa la porta à tali inganni, & ſia nota la riſoluzione di S. Em., di che al ſeruitio della Militia ſ'admettino ſolo naturali, con totale eſcluſione de foraffieri, ordina S. Em., che ne caſi oue ſi ſcoprirà tal fraude, ò che veramente vi ſiano ſolo capi di caſa, ſi faccia elettione d'vno delli detti capi di caſa, hauendo li Sopraintendenti attentione, che l'elettione ſegua in quelli, che haueranno minor obligatione.
- 19 Et perche queſti, e tutti gli altri, che ſaranno deſcritti nella Militia, poſſano con maggior animo ſeruire, oltre alle prerogatiue, e priuilegi, che ſi ſono conceſſi, & che di nuouo S. Em. ſi concede, che ſaranno notati al piede di queſta grida, vuole, & comanda S. Em., che per il tempo, che ſtaranno attualmente ſeruendo, non ſolo li detti deſcritti per Soldati, ſiano eſſenti dall'eſſettiuo alloggiamento per loro, e ſuoi beni proprij, & per quello riguarda alle loro perſone, ma che viuendo in comune col Padre, ò fratelli, ò habitando in vna medeſima Caſa, durando il detto ſeruitio, non poſſano, nè debbano li Conſoli, Sindici, e Deputati delle Terre, nè altri à chi tocca ripartire gli alloggiamenti, mandare Soldati ad alloggiare nelle Caſe oue habitano detti deſcritti nella Militia, ma che in riguardo loro reſtino anche eſſenti dall'eſſettiuo per il tempo ſudetto tutti gli altri cohabitatori parenti comeſopra, & ſolo ſiano tenuti à contribuire conforme alla Grida della tolleranza fatta dal Sig. Marcheſe di Velada à 31. Genaro 1645., & per quello tocca al Soldato deſcritto, eſſentuatò ancora dalla contributione, come reſta diſpoſto; Incaricando S. Em. l'eſſecutione di queſto capo particolarmente al Magiſtrato Ordinario, & alli Sopraintendenti di vigilare in eſſa per quanto preme nella manutentione de priuilegi, e prerogatiue conceſſe à queſta Militia.
- 20 Tutti quelli, che ſaranno eletti, per ſeruire nella Militia comeſopra, doueranno trouarſi pronti, ſempre che ſaranno comandati per andare alle loro Compagnie, e poſti, e non partirſi da eſſi, ſenza licenza in ſcritto del Maſtro di Campo, approuata.



uata dal *Gouernatore generale*, & non altrimenti, sotto pena di tre anni di galera, proibendo Sua Em. in tutti li casi, et andio d'infirmità, di poterli dar tal licenza per più di quindici giorni, salvo però la facoltà di prorogarla, quando l'infirmità continuasse, & che fosse tale, che non si potesse far di meno, & dichiarando, che ogni licenza data contra questa disposizione, sia nulla, & di niun valore.

21 Se alcun Soldato, dopo eletto come sopra, ai dirà mostrarsi renitente d'andare al servizio, doue sarà comandato, ouero dopo andato, partirsi dalla Compagnia, senza licenza come sopra, incorrerà la pena di tre anni di galera, e fuggendo dalla bandiera, se gli accresce la pena di tre a sett'anni di galera, e maggiore fin' alla morte all'arbitrio di S. Em., e se ritornarà a Casa sua, obligal' Em. Sua li Consoli, Sindici, Depurati, & altri come sopra a denunciarlo, & auisare il Popolo ancora, con far dar campana a martello per prenderlo, & consegnarlo nelle Carceri del suo Giudice ordinario, il quale ne darà subito conto al *Gouernatore generale delle Militie*, o al Sopraintendente, perche auisando l'Auditore generale di quelle, si proceda per mezzo d'esso irremissibilmente alle pene comminate per la detta fuga, & in caso di negligenza, faranno tenuti li detti Consoli, Sindici, e Deputati, & altri come sopra, a pagar del proprio tutto il pane, & soccorso, che haueranno riceuto i Soldati fuggiti, senza che perciò possano pretendere cos' alcuna dalla *Comunità*.

22 Fra li Sopraintendenti di ciascuna Prouincia, si diuideranno le Terre, & ogn'vno nella sua squadra attenderà a riconoscere li Capitani, per poterli a suo tempo consignar li Soldati, li quali se nell'electione si stimaranno aggrauati, ricorreranno alli Sopraintendenti, poiche S. Em. vuole, che questi habbino da essere Protettori non meno delle Terre, che delli Soldati, in quanto all'electione solamente, e che nel resto, consignai, che faranno alli Capitani, habbino, come Soldati nelle loro occorrenze, da ricorrere al Mastro di Campo, & al *Gouernatore generale*.

23 Alli Capitani proibisce S. Em. sotto pena della priuatione del carico il concedere a Soldati licenza di ritirarsi dal servizio, che non sia passata prima dal suo Mastro di Campo, & poi dal *Gouernatore generale*, della qual licenza poi se ne darà subito notitia al Sopraintendente.

24 Per castigare, e costringere le Terre contumaci, & inobedienti, vuole S. Em., che li Sopraintendenti si vagliano delli Giudici ordinarij delle medesime Terre, caso, che ci siano, & in mancamento, renitenza, e tepidezza loro, di quelli di maggior Magistrato, alli quali tutti S. Em. concede ogni autorità bastante d'essequire, e far essequir quelli delli medesimi Sopraintendenti in questa materia, con che si leuaranno alle Prouincie quelle spese, e molestie, che portano seco le caualcare, & vscite de Delegati, prouate per l'adietro, e caso che alcuno delli Podestà, e Giudici, tanto delle Terre, quanto del maggior Magistrato andasse lento, e rimesso in questa assistenza, doueranno li Sopraintendenti darne subito parte a S. Em., o al Gran Cancelliere, acciò possa rimediarle con le dimostrazioni, che più conuen-gano.

25 Gli Auditori delle Militie di qualsuoglia Prouincia dello Stato non haueranno altra giuridictione, & autorità, che sopra li medesimi Soldati doppio, che faranno descritti, & arrollati, & per li delitti meramente militari.

26 Se alcun Soldato di Militia ardirà di fuggire dalla sua Compagnia con pretesto d'assentarsi a seruire nella gente pagata, incorrerà la pena di tre anni di galera, volendo Sua Em. per meglio preuenire questo disordine, che sij proibito a tutti li Capitani dell'Essercito l'accettar Soldato alcuno nella sua Compagnia, che prima non resti informato, e gli consti non esser quelli descritti nella Militia, e che contrauenendo scientemente li detti Capitani pagati incorrino nella pena della priuatione del carico.

27 E perche il buon gouerno delle Militie deue dipendere particolarmente dall'assistenza, e vigilanza de Capi, commanda S. Em. alli Mastri di Campo, Sargenti Maggiori, & altri Officiali d'assistere al loro Terzo rispettuamente, e di non abbandonarlo mai, mentre sarà in servizio, & che il medemo faccino li Capitani, & altri Officiali con le loro Compagnie, sotto pena della priuatione del carico, e maggiore all'arbitrio suo risseruata, Volendo ancora S. Em., che tutti gli Officiali, e Soldati siano descritti, & arrollati a libri di S. M., come si fa con la gente pagata, e che si formino le liste, con distinctione d'ogni Compagnia, & che se gli habbi a dar mostra ogni due mesi, a due, o tre Prouincie per volta, ripartendola di maniera, che ciascuna Prouincia venghi a riceuer mostra due volte l'anno, con l'intervento



dei Governatore generale, la qual mostra douerà seguire senza spesa della Prouincia, ò Terre, tanto per rispetto delli Officiali, come de Soldati, sotto pena arbitraria a S. Em. in caso di contrauentione.

- 28 Li Capitani faranno tenuti a tenere, e dar conto delle Armi delle loro Compagnie, & queste gli doueranno esser consignate, accioche in occorrenza di non ne hauer bisogno le Militie, le tengano vnite in vna Casa nella Terra di loro residenza sotto buona custodia per leuarle da essa, e riporle nella medema ogni volta, che si vni-  
ranno, e licentiaranno le Compagnie dal seruitio, a fine siano sempre più pronte alli bisogni.

*Seguono le prerogative, e preeminenze, che doueranno godere quelli della Militia.*

- 29 Accioche ogn vno si disponga più facilmente a seruire nella Militia, dichiara S. Em. che li Soldati di essa, li quali effettivamente seruianno in tutte le occasioni, che gli saranno ordinate, godino l'essentione, & immunità delli carichi personali, & dell'effettual alloggiamento, tanto nelle Città, come nelle Ville, concorrendo solo alla contributione in denaro, e più, che quando haueranno seruito per cinque mesi d vn anno, ancorche in più volte, fuori delle case loro, se gli conti per vn anno intero di seruitio, e gli vaglia per poter pretendere ne gli auanzamenti della Militia pagata, quando si presenterà l'occasione.

- 30 Ali Mastrì di Campo, Sargenti Maggiori, e Capitani concede S. Em. licenza di poter tener in Casa, e portare per viaggio gli archibugi da ruota lunghi, & le terzette di misura, & alli Soldati li lunghi solamente, e nella forma, che dispongono le gride sopra ciò publicate, e così alli detti, & altri Officiali, come a tutti li Soldati, di poter portar le armi offensue, e difensue, con prohibitione alli rurali, che non faranno descritti nella Militia di poter portar in qualsuoglia parte dello Stato, per viaggio, nè altrimenti gli archibugi ne anco da fuoco, nè le armi d'halta, sotto pena di 50. scudi per ciascuno, & per ogni volta, da esser applicati per la meta alla R. Cam., & all'accusatore, ò tre tratti di corda, & maggior pena ancora corporale all'arbitrio di S. Em.

- 31 Concede S. Em. alli sudetti Mastrì di Campo, Sargenti Maggiori, e Capitani l'essentione dall'effettual alloggiamento nelle case della loro habitatione, con che habbino da contribuire giornalmente, coniorne agli ordini, e non altrimenti, non essentuantoli però dal detto effettiuo alloggiamento nelle Case de suoi masari, e fittabili, e quando vsciranno a seruire, goderanno della paga, ò soccorso, e di tutto quello, che si farà con la Militia pagata: Et per il tempo, che detti Officiali, e Soldati staranno nel seruitio effettiuo, dichiara S. Em., che godino l'essentione delli carichi personali, con che cessaranno gli aggrauij delli danni, che per l'adietro soleuano le Terre molto all'ingrosso somministrare alli detti Soldati.

- 32 Tutti quelli, che saranno descritti nella Militia, dichiara S. Em., che non possano esser molestati nella persona per qualsuoglia debito publico, ò priuato della loro Città, Prouincia, ò Terra, mentre habbino pagata la sua portione, eccettuato il Censo del Sale.

- 33 Se alcun Soldato descritto nella Militia commetterà delitti mentre non siano di Leta Maesta, ò robberia alla strada publica, sia castigato, come si castigano le persone nobili: Et per quelli meramente militari, che commetteranno, mentre seruiranno sotto la Bandiera, non siano soggetti alla giustitia ordinaria, ma alla giurisdictione dell'Auditore generale delle Militie.

- 34 Li medesimi Soldati, non siano tenuti, nè astretti a pagare sportole, nè salarij d'Officiali, e Notari, se non le spese puramente necessarie, conforme agli ordini, e la meta degli honorarij, quando saranno per giustitia condannati per i delitti, de quali saranno imputati, il medesimo s'intende delle spese ordinarie delle scritture, e processi, quando però si trouaranno colpeuoli, e non essendoli, non siano tenuti a pagamento alcuno.

- 35 Se detti Soldati haueranno alcuna lire ciuile, criminale, ò mista, ò ex officio, ò per querela, ò per compositione, non saranno obligati pagare se non la meta di quello, che pagarebbero, se non fossero descritti, per salario de Giudici, Auocati, Procuratori, Notari, Solicitatori, ò altra spesa simile, eccettuando però le tasse imposte dalle Constitutioni dello Stato, & ordini di S. M. E benché fossero legittimamente presi, non paghino se non la metà parimente della prigione, & d'ogn'altra spesa necessaria per la loro liberatione, ma essendo presi indebitamente, non siano tenuti pagar cos alcuna; E se gli Officiali di giustitia contraueranno a questa dispo-



- disposizione, dichiara S. Em., che, oltre la restituzione del doppio, incorreranno  
altra pena all'arbitrio dell'Eminenza sua.
- 36 Occorrendo, che fra Soldati si venga a questione, o rissa improvvisa, senza superchie-  
ria, e senza, che succedano ferite, né altro male, dichiara S. Em. che non incorrano  
in pena alcuna, eccettuata solamente quella della prima euagatione, & dell'  
abuso.
- 37 Et quando fra Soldati segua questione del pari, purché non la facciano in luoghi  
proibiti, come sono le Chiese, le Fortezze, li Tribunali, li luoghi delli balli, o altri  
simili, nelli quali per grida, o per stile sia vietato, non cadino nella pena ordina-  
ria, ma arbitraria a S. Em. secondo la qualità del fatto.
- 38 Qualsiuoglia persona, che non sia della Militia ingiuriando con parole, o fatti Sol-  
dati in essa descritti, sarà punito nel doppio della pena ordinaria, e se l'offesa se-  
gnirà di fatto, sarà punito di più in quelle pene, che arbitrará S. Em., la cui mente  
è, che tutti gli assentati nella Militia, siano rispettati come Soldati veramente sti-  
pendiati, & arrollati.
- 39 Se li Soldati descritti come sopra ricusaranno d'accettare carichi pubblici, come sono  
le Tutelle, e Cure, Sindicati, Consolati, & altri simili officij della loro Comunità,  
non possano esser astretti ad accettarli, e servirli, & tal ricusatione non douerà  
portargli pregiudizio alcuno per causa di successione, o d'altro, salvo però, quan-  
do si trattasse della Tutella, o Cura di qualche figliuolo d'un altro Soldato morto  
in essa.
- 40 Concede di più S. Em., che douendo li Soldati uscire a qualche funzione, si debba  
sopra sedere contro di loro nelle cause civili, mentre durerà la loro assenza, ma in  
quelle cause, che già saranno state mosse, debbano lasciare Procuratore, con il  
quale si possano proseguire.
- 41 Che per qualsiuoglia debito, o interesse priuato, non possano mai essere eseguitati  
li Soldati di Militia nelle armi, e vestiti loro, le quali non saranno anco mai com-  
prese nelle obligationi generali, né si potranno vendere, impegnare, o dare in  
pagamento, senza licenza in scritto del Governatore Generale.
- 42 Mentre durerà il seruitio effettuale de detti Soldati non corra mai prescrizione al-  
cuna a loro, né alle mogli, anzi sempre potranno usare delle loro ragioni, rispetto  
al tempo della detta occupatione.
- 43 Chi sarà stato nella Militia 25. anni, volendo, sarà licenziato, & hauendo il suo ben-  
seruito, goderà di tutti li priuilegi, come quando era Soldato.
- 44 Concede di più S. Em. al Governatore generale della Militia facoltà d'eleggersi vn  
Assessore, con il quale possa consultare le cose toccanti alla giustitia, per rimettere  
a ciascun Giudice, quelle, che li toccano, conforme alla disposizione di questi or-  
dini, soprintendendo sempre a che non si confundano le giuridittioni.
- 45 E Sua Em. si riserva d'ampliare, o limitare le sudette dichiarazioni, prerogatiue,  
priuilegi, e pene comminate, come più le parerà conuenire, secondo le occasioni,  
e pratica della buona directione, e seruitio della Militia.
- 46 Finalmente comanda S. Em. alli Podestà, e Giudici ordinati delle Città, Terre, &  
luoghi di tutto lo Stato, compresi ancora quelli de Feudatarij, che facciano publi-  
care questi ordini, e regole in tutte le parti delle loro giuridittioni, acciò che ni-  
suno possa pretendere d'ignoranza, e che, etiam dio come Delegati speciali di S. Em.  
siano pontuali in farli essequire, & offeruare, come conuiene al seruitio di S. M. in  
tutti li capi, e particolarmente nell'astringere, e procedere rigorosamente alle pe-  
ne comminate contra quelli, che si mostreranno renitenti, e disubbidienti, & con-  
tra ogn'altro, che in qualsiuoglia modo mancherà all'obligatione dell'officio, & ca-  
rico suo, inuiando relatione a S. Em. di tutti li casi, che occorreranno degni della  
sua notitia, perche, secondo la qualità di essi, possa prouedere di maggiore, o mi-  
nore dimostrazione, sotto pena a chi mancherà della priuatione dell'officio, o altra  
arbitraria a S. Em., & incaricaranno subito alli suoi Baricelli, e Birri, che ad ogni  
semplice richiesta delli Soprintendenti, Mastri di Campo, e di qualsiuoglia Offi-  
ciale maggiore delle Compagnie, siano tenuti far prigioni quelli Soldati, che gli  
ricercaranno, acciò che siano castigati delli suoi demeriti, sotto pena a chi si di-  
mostrarà renitente in essequirlo, della priuatione del seruitio nel suo ministero,  
ancora corporale sino alla galera, all'arbitrio di S. Em., secondo la qualità delli  
casi; Et tutti li detti Podestà, e Giudici inuiaranno a S. Em. relatione della publi-  
catione fatta alle mani dell'infra scritto Regio Secretario. Dat. in Milano a 6. di  
Maggio 1656.

Segue



segue il riparto sopra le infrastrate Prouincie, e Terre.

Ducato Soldati	1741.	Valle Intelui	22.
Principato di Pauia frà l'oltra Pò, e		Nouarese Soldati	4201.
Campagne	453.	Lumellina Soldati	201.
Casal Maggiore	168.	Alessandrino	269.
Contado di Lodi	535.	Tortonese	193.
Contado di Cremona	400.	Viguenasco	122.
Contado di Como	224.		

Terre Separate.

Castel Leone	50.	Felizzano	14.
Fontabella	23.	Cassino	28.
Triniglio	30.	Annone	12.
Soncino	91.	Pasturana	4.

Signat. T. CARDINALE TRIUULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Gorranus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.*

ida, che bandisce i  
terini di Massera-

- V**iene l'Eminentiss. & Reuerendiss. Signore il Sig. Theodoro Cardinale Prencipe Triuultio, del Consiglio di Stato di S.M., suo Governatore, e Capitano Generale in questo di Milano &c., auisato, che si v'è introducendo in questo Stato quantità de quattrini della Zecca di Messerano di pessima qualità, e valuta molto inferiore a quella di questa Regia di Milano. Rissolto perciò Sua Em., al solito del suo superior zelo, di purgare questa Prouincia d'una sì dannosa infectione, & Consulta del Magistrato Ordinario, ha ordinato si publichi la presente:
- 1** Contia quale (inherendo ad altri ordini dati gli anni passati, per il bado delle Monete di detta Zecca di Messerano) bandisce, e proibisce questa ancora da tutto questo Stato, compresa la Città di Vercelli, & sua giuridittione, in riguardo del pregiudizio, che causa al publico, & ordina, che non solo ella non si possa spendere, ma che si proceda con il dovuto rigore, contro quelli, che la introdurranno, & riceueranno, & tenteranno d'introdurla, & spenderla, alle pene imposte nelle gride generali, a quelli, che ardiscono introdurre simili monete proibite.
- 2** Ordinando Sua Eminenza, che a tal effetto si publichi la presente in questa, & altre Città dello Stato, & ne' luoghi soliti di esso, & che il Magistrato Ordinario ne procuri essattissima effecutione, procedendo con ogni rigore contro li colpeuoli, e contrauentori. Dat. in Milan d' 15. di Maggio 1656.

Signat. T. Cardinale Triuultio. V. Zapata. V. Cusanus. Bigarolus.

Theodor. Cardinal. Prencipe Triuultio &c. del Consejo de Estado de S.M., su Governador, y Capitan General del Estado de Milan &c.

Ordine, che non s'im-  
pedisca la scossa alli  
Procuratori, & Agen-  
ti de Redditiarij del-  
la Cassa di Redentio-  
ne.

- E**N virtud de la presente, ordenamos, y mandamos a todos los Maestros de Campo, Oficiales mayores, y menores, y Soldados deste Exercito assi de Infanteria, como de Caualleria de qualquier nación, calidad, & cõdicion, q seã, Governadores de las Plaças, y assimismo las Miliçias deste Estado, q por ningun caso, ni denajo de ningun pretexto impidã a los Procuradores, y Agêtes de los Redituarios de la Cassa de Redempcion la cobrança de lo q deuen algunas personas particulares, Ciudades, y otras tierras por lo que les està asignado, antes les den todo el fauor, y ayuda, que pidieren, y huieren menester para qualquiera tierra, Ciudad, & otros lugares, que se ofreciere embiar a haçer execucion, y si los dichos Procuradores, y Agentes dixeren a los Soldados (que se les permite lleuar consigo) que aloxen en Cassa de los renitentes lo haran, hasta que paguen legitimamente lo que deuieren a su costa, y assi mandamos a todos los Potestades, Iuezes, Refrendarios, Sindicos, y Consules deste Estado le den toda la asistencia, fauor, y ayuda necesaria para dicha cobrança, no obstante qualquier orden en contrario, los vnos, y otros



15

lo executen, que por conbenir assi al seruicio de S.M.es nueſtra voluntad. Dat.en  
Milan a diez y ocho de Mayo de 1636.  
Firmada T.CARDENAL TRIVULTIO. Por mandado de Su Em.Vitale Cattaneo.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &  
Mediolani Dux &c.*

Conseruatione de be-  
ni del Collegio Eluc-  
tico.

**D**Alli Deputati, e Rettore del Vener. Collegio Heluetico di questa Città di Mi-  
lano, essendo stato supplicato l'Eminentissimo Signore il Sig. Theodoro Car-  
dinale Principe Triultio, delli Consigli Supremi di Guerra, e di Stato di Sua  
Maestà, suo Governatore, e Capitano Generale nello Stato di Milano &c. à volere  
confirmare, e rinouare le gride ad istanza loro ottenute da SS. suoi Precessori in  
questo Governo per la conseruatione delli beni, e ragioni di detto Collegio, acciò  
che con questo rimedio rauuandosi la memoria à contrauentori della loro obli-  
gatione, che per legge Diuina, & humana, hanno d'astenersi d'ogni pregiudizio,  
danno, ingiuria, ò vsurpatione de beni, e ragioni di detto Vener. Collegio, resti-  
no quelle conseruate, & illese, e sappiano li danneggianti, che incorreranno irre-  
missibilmente nelle pene contenute in esse gride, & in particolare nell'ultima del  
Sig. Conte di Siruela del dì 6. Aprile 1642. del tenor segaente, cioè.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.*

**E**ssendo stato esposto all'Illustris. & Eccellentiss. Signore il Sig. Don Giovanni  
di Velasco, & della Cueva, Conte di Siruela, del Consiglio di Sua Maestà, suo  
Capitano Generale, & Governatore dello Stato di Milano &c. per parte delli De-  
putati, & Rettori del Vener. Collegio Heluetico di questa Città di Milano, che  
possedendo diuersi beni nell'luoghi, e territorij dell'Abbatia di S. Antonio, Otto-  
biano, Garlasco, S. Spirito, & Gropello, Carbonara, Bassignana, S. Gaudentio, Cer-  
uisina, Voghera, e parti circostanti, e Megasino, tutti nella Lumellina, & oltre. Pò  
Principato di Pauia, di S. Martino, Terra Arsa, & Santa Maria di Triuiglio, Sicario  
di Pauia, Mirasole, Ponteseſto, Vigeuano, Vedano, Monza, Cerano, Casolo, Bor-  
go Ticino, Nouara, Palestro, Trumello, & Busto picciolo, quali consistono in di-  
uersi pezzi di terra pratiua, arratiua, & vineata, rifata, con giardini, piante, arbo-  
ri fruttiferi, pascoli, edificij, ponti, caui, roggie, molini, da molti, quali non vi  
hanno ragione alcuna vengono in diuersi modi, e tempi danneggiati, tanto nelli  
terreni, quanto nelle acque, alcuni guastando, & obturando li caui, acciò quelle  
non habbino il libero corso suo, altri facendo nuoue aperture causano inonda-  
tioni sopra detti beni, & rubbando gli vrensigli de molini, impediscono il poter  
macinare, altri tagliando, & scaluando le piante, & arbori, conuertendo la legna  
in proprio vſo, & altri facendo pascolare le bestie ne i seminati, prati, & vigne,  
danneggiando li detti beni in modo, che ne segua pregiudizio notabile al detto  
Collegio, & a suoi fittabili, & massari. Perciò supplicata l'Ecc. Sua di opportuna  
prouisione, hà risoluto per conseruatione delli beni, & ragioni di detto Collegio,  
che si publichi questo bando.

**3** Co'l quale ordina, & commanda S.E. che niuna persona di qualsuoglia stato, grado, e  
conditione, ardisca sotto qualsuoglia colore, ò pretesto impedir il corso, ò far al-  
cun danno alle acque, che decorrono nelle sudette roggie, ne rubbarle per adac-  
quar terreni, ne condurle a molini, torchi, pile da riso, pescar in esse, ò altrimenti  
dannificarle, non hauendo ragione in esse, sotto le pene infraſcritte, cioè.

**4** Che quel tale, à cui beneficio andaranno le dette acque di dette roggie, e fontane, &  
non vi hauerà ragione, per rispetto del furto di esse, incorra nella pena di trecento  
scuti, d'applicarsi per due terzi al Regio Fisco, & l'altro all'accusatore, & constan-  
do siano state diuertite con violenza, incorra nella pena di tre anni di galera, più,  
o meno all'arbitrio di S. E.

**5** Et quelli, che sotto qualsuoglia colore, o pretesto danneggiaranno ne' prati, pascoli,  
vigne, molini, strade, sentieri, giardini, & altri beni come sopra per se, ne per for-  
tomeſſa persona, con bestie, o altrimenti, contra la volontà de detti Regenti del  
detto Collegio (in quanto loro ne siano veri Padroni, & ne siano in possesso con  
giusto titolo) incorra in pena de scuti dieci per ogni persona, & di cinque per cia-  
cuna bestia, che sarà trouata a dar danno nelli detti beni, & ragioni per ogni volta  
da



da esser applicati per metà al Regio Fisco, & per l'altra al dannificato, oltre le pene statutarie, & refectione del danno, del quale si hauea da credere al Camparo, o Campari, che saranno deputati per questo, con il loro giuramento, & vn testimonio degno di fede.

6 Et quelli, che con parole ingiuriose, o fatti per causa dipendente da questa materia offenderanno, o faranno offendere i lauoratori, campari, opetarij, Fattori, Agenti, & Soprastanti alle dette acque, & beni, incorrino oltre le pene ordinarie, nella pena di cinquecento scuti, & in caso d' inhabilita di tre tratti di corda, & maggior pena all' arbitrio di S. E.

7 Et se si troueranno delli malfattori, o usurpatori sudetti inhabili a seruire al remo, & a pagare la pena pecuniaria, ouero saranno femine, vuole, & dichiara S. E., che incorrino nella pena dell' esiglio da questo Stato all' arbitrio dell' Ecc. Sua, sotto pena della fustigatione, se contraueranno al bando.

8 Et commanda alli Podestà di Milano, Pavia, Nouara, & ad ogn' altro a chi spetta, che facciano publicare la presente nelli luoghi opportuni, ne procurino la pontual offeruanza, procedendo rigorosamente contro trasgressori alle pene incomminate. Dat. in Milano alli 6. d' Aprile 1642.

El Conde de Siruela. V. Ronquillus. Platonus.

9 Et essendo parsa all' Emin. Sua molto giusta la dimanda de medemi Deputati, e Rettore di detto Ven. Collegio Heluetico, hà risoluto, che si publichi la presente, con inserta la sudetta del Sig. Conte di Siruela già publicata per l' opportuna prouisione, e conseruatione de beni di qualsiuoglia qualità si siano, & de suoi arbori, pascoli, edefitij, ponti, caui, roggie, molini, ragioni d' acque, & d' ogn' altra qualità possi in detti luoghi, e giuridittioni descritte nella sudetta grida, quali con giusto titolo possede detto Vener. Collegio.

10 Con la quale commanda Sua Em. che la grida di sopra espressa a parola per parola sij confirmata, rinouata, & eseguita, si come la conferma, e rinoua con la presente sotto le pene contenute in ogni Capitolo di essa.

11 Et ordina l' Emin. Sua alli Podestà di Milano, Pavia, Nouara, & ad ogn' altro a chi spetta, che facciano publicare la presente nelli luoghi soliti di sua giuridittione, & che ne procurino la pontual effecutione, procedendo con ogni rigore contro trasgressori alle pene comminate nella medesima grida. Dat. in Milano a 19. Maggio 1656.

Signat. T. CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux, &c.*

Concessione a Sudditi di Sauoia il poter comprare Sale, & altre mercantie nella Valsesia, mentre non dia no agiutto al Nemico

1 A Neoreke con replicate Gride, & massime con quelle de 16. Luglio, & 8. Novembre hora passato, sia prohibito, nelli presenti tumulti di Guerra alli Sudditi di Francia, Sauoia, e Modena il dimorare in questo Stato, passare, e trafficare in esso, senza la douuta licenza. Tuttauia l' Eminentissimo, e Reuerendissimo Signore il Sig. Theodoro Cardinale Principe Triuultio, del Consiglio di Stato di S. M., suo Gouernatore, e Capitano Generale in questo di Milano &c. a Consulta ancora del Magistrato Ordinario per ragioni particolari, hà risoluto eccettuare dalla dispositione delle dette Gride, li Sudditi di Sauoia, che vanno a comprar Sale, & altre mercantie, nella Valsesia (come in virtù della presente li eccettua) permettendoli ancora ampla, e libera licenza di trafficare, e commerciare in essa, con occasione di hauersi da prouedere del detto Sale, purché non abusino di questa concessione, & a titolo di essa, non estrahino viueri, monitioni, o altra sorte de bastimenti, all' Esercito, Campo, e Piazze del Nemico, sotto pena della nullità di questa concessione, & altre maggiori arbitrarie a Sua Eminenza.

2 Che in ordine a questo, incarica al Magistrato Ordinario, al Podestà di Varallo, & ad ogn' altro al qual spetti, e spettarà, di così eseguire, e far eseguire. Dat. in Milano a 22. di Maggio 1656.

Signat. T. CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Bigarolus.

Philippus



*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &<sup>17</sup>  
Mediolani Dux &c.*

- S**ono così frequenti, & multiplicati gli insulti, & oltraggi, ferite, ed homicidij, che da alcune settimane a questa parte, intende l' Eminentissimo, e Reuerendissimo Signore il Sig. Theodoro Cardinale Principe Triultio, del Consiglio di Stato di S.M., suo Governatore, e Capitano Generale in questo di Milano &c. commetterfi con stilli, e coltelli, o siano Genouesi, o di Barcellona, o altri, di differenti forti, e Paesi, che, risoluto Sua Eminenza (con li principij della sua superior' attentione) di preuenirli, hà determinato (a Consulta ancora de Ministri Supremi) che si publichi il presente Bando.
- 1** Con il quale l'Eminenza Sua proibisce generalmente, & senz'alcuna eccettione detti stilli, o siano coltelli Genouesi, o di Barcellona, o Bresciani, o d'altra parte, niuna eccettuata (mentre non siano daghe) sotto la pena imposta a quelli, che portano pistolle, & altre maggiori all'arbitrio di Sua Em., o del Senato, secondo la qualità de casi, & persone, da essequirsi irremissibilmente.
- 2** La qual prohibitione l'Em. Sua dichiara, contenere etiamdico tutti quelli, che hanno ottenuto, o otterranno licenze di portar Pistolle, & ogni altre armi offensue, e difensue, niuna eccettuandone, perche la sua intentione è, che totalmente resti interdetto l'uso d'arma così infernale.
- 3** Vuole anche Sua Em., che (per più facile consecutione d'un fine così desiderato, & importante al seruizio publico) nelle prone de contrauentori a questa lege, si habbino per legitime, e conuincenti quelle, che si caueranno dalla depositione di quattro sbirri (oltre il Refferente) per poter condannare alla pena della Galera, & che per l'estensione dell'Arbitrio, siano sufficienti quelle di sei sbirri, oltre come sopra. Et che li Giudici siano tenuti perficere, e riferire dentro di diecigiorni li Processi di quelli, che saranno presi con dette armi, sotto pena della sospensione de loro officij, ad effetto si possi frenare vn tanto abuso, con l'esemplare castigo di qualch'vno de contrauentori, ne' principij di questa Prematica.
- 4** Ordinando perciò Sua Em. a tutti li Ministri di vigilare nell'osservanza di questo Bando, & procedere virilmente contro li colpeuoli, e publicata, che sarà, di procurarne l'osservanza, dando all'Emin. Sua notitia de casi, che giudicaranno degni di essa. Dat. in Milano a 23. Maggio 1656.
- Signat. T. CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Bigarolus.

Grida, che proibisce portar stilli, Barcellona, & altre armi.

*Theodoro Cardenal Principe Triultio &c. del Consejo de Estado de S.M., Governador,  
y Capitan General del Estado de Milan &c.*

**P**OR quanto Carlo Cittadin Impresaro General de los Presidios deste Estado, y Vnidos, nos hà representado las ordenes, que los Señores Gouernadores deste Estado nuestrs antecessores han acostumbrado dar a los Officiales de Guerra, y Ministros de Iusticia, para que no se intrometan, ni impidan la cobrança de las consignaciones, que para esta Impresa haze el Magistrado Ordinario, con cuyo parecer, y en virtud desta conualidando, y aprouando las Capitulaciones del dicho Impresaro; Ordenamos, y mandamos a todos los Gouernadores, Officiales mayores, y menores de Guerra, Iuezes ordinarios, y Delegados deste Estado, que las obseruen, y hagan obseruar inuiolablemente, dando al dicho Impresaro Comissario de la Impresa, sus Agentes, y Procuradores todo el fauor, y ayuda, que pidieren, y fueren menester para la cobrança de lo que les està assignado, y deuen las Ciudades, Tierras, y personas particulares, concediendo los Soldados para obligar los renitentes a su costa, hasta que paguen; declarando, que qualquiera supresendencia General, que por Nos, o el Magistrado Ordinario, se concediere, no se entienda particularmente concedida, ni impedida la cobrança desta Impresa, atento, que se trata de la manutencion de los Presidios, que por conbenir assi al seruicio de S. M. procede de nuestra voluntad. Dat. en Milan a veynte y tres de Mayo de 1656.

Firmada T. CARDENAL TRIVULTIO. Por mandado de Su Em. Vitale Cattaneo.

Ordinè, che gl'Vfficiali si di Guerra, come di Giustitia non s'ingeriscano nella scossa de Presidij.



Theodoro Cardenal Principe Triuntio &c. del Consejo de Estado de S.M., Governador,  
y Capitan General del Estado de Milan &c.

Bando, che gl'Ufficiali, e Soldati vadino alle Compagnie loro.

**E**N virtud del presente Bando ordenamos, y mandamos a todos los Oficiales, y Soldados deste Exercito assi de Infanteria, como de Caualleria de qualquier nacion, o condicion, que sean, que dentro de veinte y quatro horas acudan a sus Companias en los Puestos, Plazas, Quarteles, y Presidios donde se han de hallar, so pena de la vida a los Soldados, y de la priuacion de los cargos a los Oficiales, que puntualmente no obedecieren, que se executará con todo rigor, y ordenamos al Auditor General, que sea executor del presente Bando, y le haga publicar como se acostumbra, para que ninguno pueda pretender ignorancia, que por conbenir assi al seruicio de S.M. es nuestra voluntad. Dat. en Milan a diez de Junio de 1656.

Firm. T. CARDENAL TRIVVLCIO. Por mandado de Su Em. Vitale Cattaneo.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &  
Mediolani Dux &c.*

Grida à fauore delle Scuole, & Operarij della Dottrina Christiana.

- A**Ncorche sij assicurato l'Eminentissimo, e Reuerendissimo Signore il Sig. Theodoro Cardinale Principe Triuntio, del Consiglio di Stato di S.M., suo Governatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. con particolare sua consolatione, che in ogni parte di questo Stato, e particolarmente in questa Città Metropolitana, le Scuole della Dottrina Christiana, à maggior gloria di Dio, dopò la sua santa institutione, siano altrettanto aumentate in numero, e profitto, quanto lodate, & vniuersalmente venerate, in modo, che per l'auuenire si possi credere più tosto ogni maggior augumento, che diminutione della lor stima; nondimeno supplicata Sua Eminenza dalle Confraternità loro a volerli concedere la rinouatione della grida, che a loro istanza fu già publicata l'anno 1564. d'ordine del Sig. Don Gabriel della Cueva all'hora Governatore di questo Stato, perche non solo non s'impediscono, nè sturbino le sodette opere religiose, ma che alli Ministri suoi se gli assista con ogni braccio, & aggiutto da qualunque Giudice, di questa, e d'ogn'altra Città, e Terre di questo Stato, con il parere del Senato voluntieri compiacendo alle Scuole supplicanti, hà ordinato si rinoui detta grida, il cui tenore è il seguente.
- 2 Don Gabriel della Cueva &c. Capitano generale, e Governatore per S.C.M. nello Stato di Milano &c. in nome della Confraternità di quelli, che gratis insegnano la Dottrina Christiana, è stata data vna supplicatione del tenore, che segue, cioè. Eccellentissimo Signore. Vedendosi altre volte i putti sfrenati, e scorretti andare per questa Città, facendo molte insolenze, & inconuenienti, si mossero alcuni huomini da bene ispirati da Dio a cercare di diuertirli dal male, e raccogliarli in alcune Chiese ad insegnar loro le cose pertinenti alla fede, & al viuer Christiano, la qual cosa è riuscita per gratia d'Iddio talmente bene, che in processo di tempo si sono piantate non solamente in questa Città molte Scuole, e non tanto di putti, quanto di putte, alle quali attendono donne, ma anche fuori della Città per le Ville, e Terre dello Stato, e di più fuori dello Stato in molte altre Città, di modo, che per li molti frutti, che da queste Scuole riescono, è stata la Confraternità da i fratelli, che a tali Imprese attendono, da molti Reuerendissimi Cardinali, Arcivesconi, Vescouui, e suoi Vicarij con patenti approbata, confirmata, & di gratie, e priuilegi dotata, le quali (sendo bisogno) si esibiranno: Ma perche da maligni huomini, nemici del bene, instigati dall'inuidioso Demonio, le opere buone alle volte non solamente non sono conosciute, & amate, ma all'incontro temerariamente impedita, e disturbata, con dishonor di Dio, e danno delle anime, doue farebbe più di bisogno l'aggiutto, e fauore del braccio secolare a reprimere tanta audacia, che dell'Ecclesiastico, e per anco quantunque molti putti si siano raccolti nelle predette Scuole, nondimeno molti di presente si veggono stare per le Piazze, giuocando a giuochi illeciti, per causa de quali commettono delle robbarie, e dicono delle biammette ancor horrende, & insieme delle parole dishonestissime, & altri si veggono trà loro a squadra a squadra far à sassi, combattere con bastoni, e percuoterli con pugni, onde per tali disordini alcuni sono morti, alcuni feriti, & altri mal conchi, le quali cose



19  
 cose, oltre che rendono a Dio gran dishonore, & a Padri, & Madri grand' afflittione turbano anco la Città, & essi figliuoli s' alleuano alle forche: E sapendosi di quanta religione, e zelo sia V. E., e quanto soglia fauorire le opere buone, & amar il ben commune della Città, però la detta Confraternità humilmente a lei ricorre, supplicandola, che atteie le lodette cose si degni ordinare, e comandare, che ouunque queste Scuole siano piantate, ouero nell'auuenire s'hauranno da piantare, non sia alcuno secolare di qual grado, o dignità si sia, che ardisca disturbarle, o impedirle in modo alcuno, ma che ciascuno difenda, e fauorisca quelle, che sono piantate, e di agiutto a quelle, che s'haueranno da piantare, & appresso, che in questo si possa anco (bisognando) preualersi dell'agiutto de gl' Officiali del Capitano di Giustitia, ouero dell' Podestà, & altri Officiali dello Stato, a i quali per tal non opera, si degni V. E. imporre, che essendo richiesti, non neghino di dargli ogni agiutto, e questo senz' alcun pagamento, le quali cose concernendo (come si è detto) l'honor di Dio, & il bene commune della Città, e Stato, si spera, che V. E. sarà benigna in concedere ciò, che s'addimanda.

3 Et essendone state esibite le lettere di fauore, che li Supplicanti hanno ottenuto dalli Arcivescoui, e loro Vicarij di questa Città, & hauuta relatione per altra via delle buone, e lodeuoli opere, che si fanno per li predetti Supplicanti ad honor di Dio, e publico beneficio intorno a questa sua professione, e perciò sendo noi molto desiderosi di fauorirli, & aggiutarli, per tenor della presente, per l' autorità qual teniamo da S. M., ordiniamo, e comandiamo a qualunque persona di qual grado, e conditione si sia, soggetta all' autorità nostra, che non solo non impedisca, o dia disturbo di sorte alcuna alli predetti nelle Scuole già piantate, e che si planteranno per loro, in qualsiuoglia luogo di questo Stato, ma li prestino ogni agiutto, che potranno, accioche quietamente, e senza alcuna molestia possano attendere, e continuare nella detta loro institutione, e professione, ordinando ancora particolarmente per la presente al Capitano di Giustitia, e suo Vicario, Podestà di Milano, & qualunque altro Officiale, e Giudice di qual autorità si sia, & in qualunque parte dello Stato, che essendo richiesto da alcuno de detti Supplicanti per agiutto, e braccio secolare, similmente gli prestino, e somministrino gratis ogni fauore, aiuto, e braccio, & in ciò alcuno non manchi, per quanto ha cara la gratia di S. M., e nostra.

Dat. in Milano sotto fede di nostra mano, e del nostro sigillo alli 25. Maggio 1564.  
 Signat. Don Gabriel de la Cueva. V. Varaena. Augustinus Montius, & sigill. &c.  
 4 Incarica per tanto l' Em. Sua al Capitano di Giustitia, Podestà, e Giudici di Milano, & a qualunque altro Giudice delle altre Città, e Terre di questo Stato, che ciascuno nella sua giuridittione facci publicare, & offeruare inuiolabilmente la presente, & che per detto effetto richiesti, diano prontamente, & gratis, ogni agiutto, e braccio della giustitia. Dat. in Milano a 10. di Giugno 1656.

Signat. T. CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

Theodoro Cardinal Prencipe Triunltio &c., del Consejo de Estado de S. M., Gobernador,  
 y Capitan General del Estado de Milan &c.

**P**OR quanto ha llegado a nuestra noticia, que algunos Soldados deste Exercito de Su Magestad, oluidando las obligaciones del Real seruicio, y defraudando el quartel, y assistencias, que han reciuído este imbierno, aora que es tiempo se apartan de sus Compañias, y passan a Estados, y Principes forasteros. Por tanto comblique el presente bando. Con el qual concedemos facultad a los Paysanos, y otra qualquier persona de prender (como se lo encargamos) a todos los Soldados de qualquier nacion, o condicion que sean, que se hallaren descaminados de sus Compañias sin licencia de sus Officiales mayores, y en parajes, Caminos, o confines, que se pueda juzgar vayan para ausentarse del Real seruicio, y de los tales Soldados, que prendieren, se les dará puntualmente vn escudo por cadauno, entregandolos al Gobernador, y Potestad Regio, mas cercano, donde los prendieren, a los quales en virtud deste se les ordena los recivan, y al mismo tiempo les paguen, y ellos auisando de que Compañia fueren, se les mandará rembolsar luego el dinero, y ordenará como se habran de castigar los tales Soldados desertores del Real seruicio en las penas cominadas. Y encargamos al Auditor General del Exercito, que lo hagan publicar en las partes necessarias, para que cadauno pueda estar atento

Bando, che permette  
 a Paesani il prendere  
 que Soldati, che troueranno  
 absenti dalle  
 Compagnie loro.



30  
atento a cooperar por el remedio de inconbeniente tan grande, que resulta en  
perjuicio de S. M., y del Estado. Dat. en Milan a 22. de Junio 1656.  
Firmada T. CARDENAL TRIVVLCIO. Por mandando de Su Em. Vitale Cattaneo.

Adi 22. Giugno 1656. fu fatta Grida per conseruatione de beni delli 1. C. Coll. di  
Pauia Gio. Andrea, e Carlo fratelli Belingeri Cittadini di Pauia, la quale si  
dimette per esser vniforme a quella posta di sopra a pag. 6.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &  
Mediolani Dux &c.*

Grida a fauore dell'I  
Amministratore del  
Sale Francesco Cor-  
nalba.

**L**'Eminentissimo Signore il Sig. Theodoro Cardinale Principe Triuntio, delli Con-  
figli Supremo di Guerra, e di Stato di S. M., suo Governatore, e Capitano Gene-  
rale nello Stato di Milano &c. essendo stato supplicato da Carlo Francesco Cor-  
nalba Amministratore del Sale, tanto della spirante Impresa, quanto della futura,  
al medesimo deliberata, che principiarà a Cal. Genaro 1657, e finirà l'anno 1663,  
a volere confirmare, & ordinare, che di nuouo si publichi la grida del dì 14. Gen-  
aro prossimo passato, sopra il leuare gl'inconuenienti alla libera, e sicura condotta,  
e nauigatione de Sali, che ad istanza sua, & a Consulta del Magistrato Ordinario  
d'ordine dell'Eccellentissimo Sig. Marchese di Caracena fu già publicata del tenor  
seguente, cioè.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &  
Mediolani Dux &c.*

**2** **H**auendo Carlo Francesco Cornalba Amministratore del Sale rappresentato al  
Magistrato Ordinario li disordini, che commette in Pauia, Cremona, e Casalmag-  
giore la Gente di Guerra in materia delle Navi, e Caualli, che seruono alla  
condotta de Sali, per la prouisione di questo Stato con euidente imbarazzo, & im-  
pedimento di essa, perche si preuengano simili inconuenienti, e loro male conse-  
quenza tanto alla Reg. Cam., quanto al seruicio publico, & il detto Tribunale del  
Magistrato Ordinario consultato il caso all'Illustrissimo & Eccellentissimo Signore  
il Sig. Don Luigi de Benauides, Carillo, e Toledo, Marchese di Promita, e Cara-  
cena, Conte di Pinto, del Consiglio Supremo di Guerra di S. M., suo Governatore,  
e Capitano Generale nello Stato di Milano &c. perche con la sua autorità dispon-  
ga il remedio di tanta nouità, & assicuri la condotta di detti Sali, di maniera, che  
non resti interrotta, con li rischi, che si lasciano considerare, S. E., al solito del suo  
zeio, hà risoluto, che si publichi la presente.

**3** Con la quale proibisce l'Ecc. Sua a qualsiuoglia Ministro, ed Officiale tanto di Giustitia,  
quanto di Guerra, il mettere, e far mettere mano, sotto qualsiuoglia pretesto,  
anche di Guerra, o altro, a Navi, Mulli, Canalli, Carri, & ad ogn'altra sorte di Car-  
ruaggio destinato alla condotta del Sale, sotto pena de danni, che da questa nouità  
possono risultare al seruicio di S. M., alla causa publica, & al medesimo Ammini-  
stratore, se non sarà precisamente da S. E. derogato a quest'ordine.

**4** Alli Capi di Guerra, che risiedono, o risiederanno in Pauia, Cremona, Casalmaggiore,  
& altri Posti del Pò, incarica l'Ecc. Sua, che vigilino, perche si essequisca come so-  
pra, & che da Soldati rispettiuamente non siano fatte violenze, o concussioni a  
Patróni delle dette Navi, Barcaruoli, Canallanti, Mulatieri, & altri, che hanno ca-  
rico della detta condotta, & che seguendone alcuna al primo raccorso lo rimedi-  
no, facendo restituire il tributo, che si faranno fatti pagare tali Soldati, e tutto ciò,  
che haueranno estorto, e castigandoli, perche gl'altri si astengano da simili ingiustitia,  
e violenze.

**5** Alli medesimi Capi incarica S. E. di appoggiare, e proteggere la detta condotta, &  
gli Agenti dell'Amministratore, & in occorrenza di qualche doglianza loro, farli  
pronta giustitia, e fauorirli tutto il possibile, mentre si tratta di vn seruicio di S. M.  
così particolare, & di alimento tanto importante al publico mantenimento, e con-  
seruatione dello Stato.



- 6 Et perche vn rimedio così necessario resti applicato opportunamente, ordinal' Ecc. Sua alli Senatori Podestà di Pavia, & di Cremona, ed a quello di Casalmaggiore, & ogn'altro al qual tocchi, di farli publicare la presente, e procurarne l'osservanza, dando conto delli contrauentori, e disobbedienti all' Ecc. Sua, perche possa procedere come più conueniga. Dat. in Milano a 14. Genaro 1656.

Signat. El Marques Conde de Pinto. V. Zapata. V. Cusanus. Bigarolus.

- 7 Sua Eminenza con la sua solita attentione al seruitio di S. M., & di questo publico, a cui è destinato detto alimento così necessario, conferma, e rinoua la medesima grida; & ogni Capitolo, & clausula in essa contenuta, e comanda, che sij esattamente osservata, tanto per il tempo di detta presente spirante Impresa, quanto per la ventura, che spirerà a Cal. Genaro del detto anno 1664., sotto le pene in detta grida come sopra espresse, & altre maggiori all' arbitrio di S. Em., & de SS. suoi successori in questo gouerno.

- 8 Et ordina l' Em. Sua alli istessi Senatori Podestà di Cremona, e Pavia, a quello di Casalmaggiore, & a qualsuoglia altro, a chi spetta, di far publicare di nuouo la presente, & di procurarne la pontual' osservanza, procedendo contro trasgressori con il rigore, che conuiene, perche ne riceuano condegno castigo, al cui fine ne faranno relatione a Sua Eminenza. Dat. in Milano li 23. Giugno 1656.

Signat. T. Cardinale Triultio. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &  
Mediolani Dux &c.*

- 1 Intendendo l' Eminentiss., e Reuerendiss. Signore il Sig. Teodoro Cardinale Principe Triultio, del Consiglio di Stato di Sua Maestà, suo Governatore, e Capitano Generale in questo di Milano &c. che molti Soldati scordati delle loro obbligazioni, massime nell' imminente congiuntura dell' instantanea uscita dell' Esercito a Campagna, si sono appartati dalle loro bandiere, e stendardi, con discredito della disciplina Militare, e discapito del seruitio di Sua Maestà. Risoluto di riparare questo disordine, e castigarlo seueramente (quando subito non cessi) ha comandato, che si publichi il presente Bando.

Grida, che li Soldati vadino alle Compagnie loro.

- 2 In virtù del quale assegna Sua Eminenza vn termine perentorio di 24. hore a tutti li Soldati sbandati dalle loro bandiere, ad accudire ad esse, con pena (in caso di non farlo) di cinque anni di Galera, e maggiore fino alla morte, inclusiue, all' arbitrio dell' Eminenza Sua, da eseguirsi con ogni rigore, e risoluzione.

- 3 In ordine a questo, comanda Sua Eminenza a tutti li Ministri di Giustitia di queste, ed altre Città, e Terre dello Stato di non tollerare (passato il detto termine) Soldato alcuno nelle loro giurisdittioni, senza la douuta licenza firmata o da Sua Eminenza, o dal Mastro di Campo generale rispetto all' Infanteria, & dalla medesima Eminenza, & Generali della Caualleria rispetto alli Soldati di essa, & di fare essattissime diligenze, per punire, e castigare quelli, che non l' hauranno, rondando di giorno, e di notte, con la pontualità, che ricerca l' importanza della materia, per conseguire il finetanto douuto del seruitio della Maestà Sua; Dichiarando Sua Eminenza, che alli Soldati, che faranno prestì, passato il sudetto termine, fuori de' suoi quartieri, & senza la licenza firmata come sopra, non dourà suffragare alcun saluocondotto, per ampio che sia, poiche essendoli stato concesso con qualità, & conditione di seruire, mancando il tal Soldato all' obligatione assunta, per ottenere questo beneficio, non può, nè deue godere dell' vrile di esso, & che con questo tutti li Giudici procedino contro il tal Soldato, o Soldati, come se non tenesse detto saluocondotto.

- 4 Alli Regenti delle Città, e Terre, che non snidaranno, e denuntiaranno li detti Soldati sbandati dalle loro Insegne, e non procuraranno la loro detentione, impone S. Em. la pena di 300. scuti da essigersi irremissibilmente.

- 5 La qual pena, ed anche maggiore come sopra, impone a chi si sia, che ardirà di alloggiare, o spalleggiare detti Soldati sbandati, fuggiti, o darli ricetto, e fauore, in qualsuoglia maniera.

- 6 Alli Portinari, & altri, che ardiranno, al passar de' fiumi, traghettare, e transitare Soldati, che ritornino dall' Armata, quando ella sarà in Campagna, senza le opportu-



ne licenze come sopra, impone S. Em. la pena di tre anni di Galera, & maggiore all'arbitrio suo, secondo la qualità de' casi, e persone.

7 Et perche molti di detti Portinari si scusano di non saper leggere, nè scriuere, & di non potere per questa causa riconoscere le dette licenze. Vuole l'Eminenza Sua, & espressamente commanda, che li Padroni de' Porti (almeno durante la presente Campagna) siano obligati tenere sopra detti Porti persone, che sappino leggere, e scriuere, & che in caso di non farlo, incorrano nella pena di 300. scuti, & maggiore all'arbitrio di S. Em.

8 La quale commanda, che questo Bando si publichi nella Città di Milano, ed altre dello Stato, & che tutti li Giudici ordinarij per vna parte, & l'Auditor Generale dell'Esercito, e suoi Officiali per l'altra, stiano con ogni maggior attenzione, vigilanti all'esecutione, ed osservanza del disposto in esso, dando conto dell'incamminamento, che pigliarà questa faccenda, & non perdendola di vista, quando in essa vantarà del seruitio di Sua Maestà. Dat. in Milano a 25. di Giugno 1656.

Signat. T. CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Bigarolus.

*Theodoro Cardinal Principe Triulzio &c., del Consejo de Estado de Su Magestad, su Governador, y Capitan General del Estado de Milan &c.*

Bando, che li Soldati, & altre persone militari, che hanno saluocondotti, vadino alle Insegne, e Stendardi loro.

Por quanto saliendo ya el Exercito à Campaña para oponernos à qualquier intento de los Enemigos que se van juntando, conbiene que los Soldados, y personas militares assistan actualmente al Real seruicio cumpliendo con sus obligaciones, y aunque nos persuadimos, que cada vno no dexan de acudir como deue, sin embargo, hemostenido à bien de mandar publicar el presente bando, con el qual declaramos, y notificamos que todas las personas de qualquier genero, ò condicion que sean, que por decreto nuestro particular, ò en virtud de las gridas, tuuieren saluo conduto, ò suspension de no ser molestados, acudan luego, y sin interpolacion de vn punto no se aparten de sus Banderas, ò Estandartes, so pena que si no lo cumplieren hayan de ser castigados en la misma pena que pidieren sus delitos como si no tuuieren tal saluoconduto, ni suspension, y que qualquier luez, ò Iusticia los pueda prender, dando quenta de lo que resultare, por que no conuiene permitir quel el seruicio de S. M. ni la Iusticia quede defraudada, y encargamos à los Potestades, Sindicos, y Consules de las Tierras so pena de seuerò castigo, de estar con cuydado, y vigilancia para prender à semejantes contrabanderos. Y el Auditor General hará publicar el presente bando en las partes oportunas, para que llegue a noticia de todos. Dat. en Milan a 25. de Junio de 1656.

Signat. T. CARDENAL TRIVULTIO. Por mandado de Su Em. Virale Cattaneo.

Si tralascia di porre qui la Grida generale delle Biade, e quella dell'Introduzione, dat. in Pauia l'vna li 3., l'altra li 4. Luglio 1656., solite publicarsi ogn'anno, per esser vniforme alla posta nel Gridario del Sig. Marchese di Caracena al fol. 124., eccetto nel fine, che doue dice à Paolo Gerolamo Lomeno, esprime Francesco Crippa, & in luogo di Gerolamo Grauellona: dice Antonio Cabella: e nelle firme in vece del Marques Conde de Pinto. V. Quixada. Gorranus. vi è T. Cardinale Triuultio. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

*Theodoro Cardenal Principe Triulzio &c., del Consejo de Estado de S. M., Governador, y Capitan General del Estado de Milan &c.*

Grida, che gl'Officiali, e Soldati non molestino li Salnitrieri.

Hauiendo nos representado el Magistrado Ordinario deste Estado con su acofumbrada atencion, y zelo el sumo perjuicio, que se sigue al seruicio de Su Magestad, y al publico el que se vaya alentando, y disminuiendo en este Estado la recoleta, y fabrica tan necessaria de Salnitre para hacer la Poluora, cuyo incombeniente en parte procede de la molestia, y embarazo, que con poca, ò ninguna atencion, y resguardo causan a los Salnitrieros algunos Officiales, y Soldados deste

Exer-



Exercito, y siendo necessario poner el remedio combeniente en cosa tan esencal, y importante, hemos resuelto mandar publicar el presente Bando. Con el qual ordenamos, y mandamos a todos, y qualesquier Officiales mayores, y menores, y Soldados deste Exercito de qualquier calidad, nacion, ò condicion que sean, que al presente siruen, y adelante seruieren à Su Magestad, que de ninguna manera, ni por ningun pretexto, aora, ni en ningun tiempo hagan, ni consentan hacer daño, ni molestia alguna a los dichos Salnitreiros, ni menos se les ponga estorbo, ni embarazo alguno en la recolta del referido salnitre, antes bien les den, y hagan dar para su recolta, y fabrica todo el fauor, ay uda, y asistencia que en qualquier tiempo, ò manera pidieren, y huuieren menester, y declaramos, y permitimos a los dichos Salnitreiros, que estando trauajando en su exercicio, y recolta referida puedan traer las armas necessarias para la defensa, y guardia de sus personas; Y ordenamos, y mandamos a todos, y qualesquier Iueces, y Iusticias deste Estado, y en particular al Auditor General del Exercito, y sus Tenientes procedan con toda rectitud contra los transgressores paraque sean castigados con todo rigor en las penas a nuestro arbitrio reseruadas, y paraque en ningun tiempo se pueda alegar ignorancia mandamos dar el presente bando paraque se publique en las Ciudades, y demas lugares insignes deste Estado. Dat. en Pavia a cinco de Julio 1656.

T. CARDENAL TRIVVLCIO. Por mandado de Su Em. Carlos de Annon.

*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, &  
Mediolani Dux &c.*

- 1 Intrendendo l'Eminentiss. , e Reuerendiss. Signore il Sig. Theodoro Cardinale Prencipe Triuntio, del Consiglio Stato di Sua Maesta, suo Governatore, e Capitano Generale in questo di Milano &c. che molti Soldati tanto di Caualleria, quanto d'Infanteria, sono difficili. e renitenti in accomodarsi, e contenersi nell'ordini, che vengono dati dal Tribunale della Sanità di questo Stato, & altri delle altre Città di esso, nelle presenti congiunture della Peste, e potendo questo partorire rovine irreparabili, & molto pregiudiciali non solo alla publica salute, ma ancora al seruitio di Sua Maesta, & alla conseruatione dell'Essercito. Sua Em., che tiene sempre presenti questi principij, & resta tanto interato dalla forza d'essi, al solito del suo superior zelo, & à consulta del detto Tribunale della Sanità, hà commandato, che si publichi la presente.
- 2 Con la quale ordinal' Eminenza Sua, & espressamente commanda à tutti li Soldati, che militano sotto le Reali Insegne di Sua Maesta in questo Stato, di non solo opporsi mai alle dispositioni, & ordini di detto Tribunale, ma di offeruarli inuiolabilmente, sotto pena, in caso di minima contrauentione di cinque anni di Galera, & maggiore anco fino alla morte inclusive, all'arbitrio di S. Em. secondo la qualità de casi, e persone.
- 3 All' Officiali della Gente sudetta, ordina l'Em. Sua il medemo, & d'inuitare, con la loro rassignatione, la Soldatesca di suo carico, à prestare ogni rispetto, e rendimento à detti ordini, tenendoli nella disciplina, che la materia richiede, sotto pena (in caso che manchino ad vna obligatione così precisa) della priuatione de loro posti, & altre maggiori all'arbitrio di S. Em., con attentione alle persone, e casi.
- 4 All' Governatori delle Città, e Piazze, incarica l'Em. Sua, che passino con ogni buona intelligenza con li Conseruatori della Sanità delle medeme Città, & che remedino à molte doglianze, che già s'intende essere precorse, non potendo loro fare seruitio più cospicuo à S. M., & alla causa publica, quanto il vigilare, perche materia di tanta importanza camini cò la douuta conformità, in tempi di tanti pericoli.
- 5 E perche tutto il contenuto in questo Bando passi ad vniversal notitia, & non ci sij alcuno, che ne possi pretendere, ò allegare ignoranza, ne incarica Sua Emin. la publicatione al medemo Tribunale della Sanità, & ordina à tutti li Ministri, sì di Giustitia, come di Guerra, ed ogn' altro, al qual spetti di procurarne l'essecutione, dando conto all'Em. Sua de casi particolari di contrauentione, acciò possa farne dimostrationi proportionate, & amparare questa materia, con il zelo proprio di S. Em. Dat. in Pavia à 10. di Luglio 1656.

Signat. T. CARDINALE TRIVVLTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Bigarolus.

*Philippus*

Grida, che gli Vfficiali, e Soldati offeruino gl'ordini del Tribunale della Sanità.



24  
*Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum &c. Rex, & Mediolani Dux &c.*

Grida, che proibisce l'introdursi, e spenderli in tutto lo Stato quattrini forastieri, Quarantani, e Butalà.

- I** L'Eminentiss. & Eccellentiss. Signore il Sig. Theodoro Cardinale Principe Trivultio, delli Consigli Supremo di Guerra, & Stato di S. M., suo Governatore, e Capitano generale nello Stato di Milano &c. Hauendo tenuto notitia, che l'Eccellentiss. Sig. Marchese di Caracena suo predecessore in questo gouerno con sua particolar grida de 7. Dicembre 1654. à consulta del Magistrato Ordinario prohibì l'introduzione in questo Stato de quattrini di Zecche forastiere, sì come anco certa specie di danaro chiamato butalà, & loro corso in questo Stato, sotto le pene pecuniarie, e corporali imposte nella sudetta grida, & altre espresse nella generale di monete, a fine di reprimere l'estrazione dal medesimo Stato di monete d'oro, & d'argento, che con il mezzo di detta contrauentione à gride euidentemente si è scoperta in grandissimo pregiudizio del traffico publico, e priuato, e non meno del Zechero, eccettuandosi però da detta prohibition per all'hora il Cremonese, per esser confinante à molte altre Prouincie d'altri Principi, & per alcuni altri rispetti motinati anco in detta grida generale.
- 2** Et essendo hora consultato dall'istesso Magistrato Ordinario esser necessario non solo escludere anco detta Prouincia Cremonese dalla sudetta permissione, ma anco d'includere nella prohibition istessa l'introduzione, e corso in questo medesimo Stato d'alcune monete chiamate quarantani, acciò, che con il castigo d'esemplare si raffreni l'auaritia de contrauentori mediante detta introduzione, & libero corso di dette male monete, che da detta parte del Cremonese, e dal Lodiggiانو vā dilattandosi in ogni altra parte dello Stato, etiamdio nell'istessa Città di Milano; Quindi è, che l'Eminenza Sua con il solito suo zelo al Regio, e publico seruizio, hà comandato, che si publichi la presente. Con la quale ( inherendo alle sudette gride generali, e particolari già publicate, quali vuole, che restino in sua forza, e vigore) prohibisce omninamente l'introduzione, vso, e corso di detti danari di quattrini, butalà, e quarantani in ogni parte di questo Stato, in modo, che veruna persona di qualunque stato, grado, o preminenza si sia ardisca d'introdurre nissuna quantita, nè qualita, benchè minima, di detta mala sorte di monete in niuna parte di detta Prouincia, e Città del Cremonese, Lodi, o Lodiggiانو, nè in altro luogo di questo Dominio, sotto le pene corporali, e pecuniarie contenute nelle sudette gride, & altre maggiori all'arbitrio dell'Em. Sua, nelle quali dichiara, che incorreranno tutti quelli, che ardiranno riceuere, spendere, o pagare di dette monete; & che saranno con ogni rigore, & irremissibilmente puniti li contrauentori, riservandosi Sua Em. il proueder poi per il Cremonese conforme conoscerà, che conuenga, rimanendo però frà tanto ferma l'essecutione di questa grida.
- 3** Et perche la mente di Sua Eminenza è risolutissima di veder fradicato il corso à questa sorte di monete perniciose, & altre dell'istessa natura, concede l'Em. Sua termine de giorni otto, dopo la publicatione della presente, à qualsiuoglia persona, che in questo Stato habbia presso di sè poca, o molta quantita di esse monete, à mandarle fuori, & esitarle, con dichiarazione, che passato detto termine, si proceda con ogni rigore da esigere da contrauentori le pene cominate, e principalmente contro quelli, che fanno l'estrazione di monete d'oro, & argento da questo Stato, & introducono le sodette, & altre d'inferior bontà.
- 4** Et incarica S. E. al detto Tribunale del Magistrato Ordinario di soprintendere all'esatta osservanza di questa grida, la quale vuole, che sij publicata nelli luoghi soliti, & che s'inuigili da ogni Giudice di questo Stato, & in particolare da quello delle monete sopra le contrauentioni, delle quali ne faranno relatione all'Em. Sua, & al detto Magistrato Ordinario. Dat. in Alessandria à 15. Luglio 1656.
- Signat. T. CARDINALE TRIVULTIO. V. Zapata. V. Cusanus. Serpontus.

